



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 2 agosto 2021 - n. XI/5144
Attuazione della l.r. 27/2020 – Assegnazione di un contributo all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Can-
tù (CO), per l’acquisto di un automezzo per monitoraggio del territorio e Protezione Civile. 3

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 6 agosto 2021 - n. 10998
Approvazione del «Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l’ assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimo-
nio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità» 4

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Comunicato regionale 5 agosto 2021 - n. 105
Domanda presentata dal Consorzio Vini Mantovani relativa alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denomi-
nazione di Origine Controllata «Garda Colli Mantovani» 32

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 4 agosto 2021 - n. 10785
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 (MIS A) – POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche’ «Nuove MPMI
– Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s.n. 11109 del 26 luglio 2019 - Li-
quidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 18.377,79 all’impresa Omeco s.r.l. per la realizzazione del progetto
ID 1500431 - Contestuale economia di € 2.932,81 – CUP E24E20000030007 65

Decreto dirigente unità organizzativa 5 agosto 2021 - n. 10886
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.3.B.1.1. Bando «Linea internazionaliz-zazione plus» in attuazione della l.r.
n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 - Approvazione esiti istruttori domande e approvazione elenco
beneficiari non ammessi alla concessione dell’ agevolazione – V provvedimento 68

Decreto dirigente unità organizzativa 5 agosto 2021 - n. 10948
2014IT16RFOP012 - Misura «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione
della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III – Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese – Azione III.3.C.1.1. – Decreto Rinunce Successive Alla Concessione E Relative Economie Per Euro 400.818,43
– ID RLO12017002423. 73

Decreto dirigente unità organizzativa 5 agosto 2021 - n. 10951
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azio-
ne III.3.C.1.1 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 261.000,00 concesso all’impresa Monzesi s.r.l. e contestuale
economia di € 261.000,00 - Progetto ID 1006501 CUP E77119000200006 – a valere sul bando AL VIA agevolazioni lombarde
per la valorizzazione degli investimenti aziendali - Versamento dell’equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia
di € 71.418,00. 77

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 3 agosto 2021 - n. 10756
Rettifica dei decreti n. 5703 del 13 maggio 2020 e n. 3509 del 15 marzo 2021 rispettivamente III e X provvedimento di ap-
provazione dell’istruttoria delle domande presentate a valere sul bando «Rinnova veicoli 2019-2020» finalizzato alla conces-
sione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro,
piccole e medie imprese (approvato con decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 e successivamente integrato dal decreto
n. 14434 del 9 ottobre 2019 in attuazione della d.g.r. del 31 luglio 2019, n. XI/2089) 83

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Decreto dirigente struttura 4 agosto 2021 - n. 10793

Approvazione dell'undicesimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia di cui alla misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 modificata e integrata dalla d.g.r. 4892 del 14 giugno 2021 - Domande presentate dal 5 luglio 2021 al 3 agosto 2021 87

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni**Decreto dirigente unità organizzativa 3 agosto 2021 - n. 10760**

Proroga del regime di aiuto per gli aiuti concessi a valere sui finanziamenti alle comunità montane, di cui alla d.g.r. n. 3962 del 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica». 90

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5144

Attuazione della l.r. 27/2020 - Assegnazione di un contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di Cantù (CO), per l'acquisto di un automezzo per monitoraggio del territorio e Protezione Civile

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»,

Preso atto dell'emendamento n. 294 al PdL «Bilancio di previsione 2021-2023», che prevede l'assegnazione di «un contributo in conto capitale alla sezione di Cantù dell'Associazione Nazionale Carabinieri perché possa procedere a dotarsi di un nuovo veicolo per i servizi di monitoraggio del territorio, collaborazione con le istituzioni locali, ausilio alla Protezione Civile che l'Associazione svolge nella città e in altri comuni dell'area comasca e che hanno avuto particolare rilevanza e richiesto speciale impegno, da ultimo, nell'attuale fase pandemica»;

Rilevato che la Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e associazionismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» prevede per l'anno 2021 l'assegnazione di un contributo di euro 10.000,00 a favore del Nucleo di Cantù (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri,

Preso atto che l'ammontare del contributo pari a euro 10.000 a favore del Nucleo di Cantù (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri trova copertura a valere sullo stanziamento previsto sul cap. 15107 - anno 2021 previsto nella legge n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Ritenuto pertanto, di assegnare al Nucleo di Cantù (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri il contributo di euro 10.000,00 finalizzato all'acquisto di un mezzo per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio del territorio e di protezione civile, rinviando a successivi atti della competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile la predisposizione dei provvedimenti per l'erogazione del contributo stesso;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, nonché il regolamento di contabilità regionale;

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e in particolare gli art. 26 e 27;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», risultato atteso 179 - «Interventi per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare al Nucleo di Cantù (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri un contributo di euro 10.000,00 per lo svolgimento di attività di monitoraggio del territorio e di protezione civile;

2. di stabilire che l'ammontare del contributo pari a euro 10.000,00 a favore del Nucleo di Cantù (CO) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, trova copertura a valere sullo stanziamento previsto sul cap. 15107 - anno 2021 previsto nella legge n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

3. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile la predisposizione dei provvedimenti per l'erogazione del contributo stesso;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale regionale e sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 6 agosto 2021 - n. 10998

Approvazione del «Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PATRIMONIO, IMPRESE CULTURALI E SITI UNESCO

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo» che indica tra le sue finalità la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio della Lombardia;

Vista la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 ed in particolare la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali»;
- la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 – 2022» ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo);
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Approvazione del Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2021»;
- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e le successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e XI/4381 del 3 marzo 2021 che, nell'ambito del Piano Ripresa Economica, hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali»;
- la d.g.r. n. 4972 del 29 giugno 2021 avente ad oggetto «Piano Lombardia 2021-2022 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità» che ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali;

Richiamati altresì

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017» comunicata in SANI2 con n. SA.60324;

Dato atto che, in materia di aiuti di stato, la sopra citata d.g.r. n. 4972/2021 ha stabilito che sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presentati progetti relativi a interventi su beni che saranno destinati ad attività prevalentemente economiche e che tali attività per dimensione, portata e localizzazione, potranno

presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità;

Considerato che il contributo concesso alle amministrazioni locali per i progetti di cui sopra:

1. potrà non costituire aiuto di stato in quanto relativo a interventi che rientrano nel compito istituzionale dell'Ente di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico), di valorizzazione di musei a carattere locale, di valorizzazione di biblioteche e archivi storici, o casi simili, per i quali sia prevista la realizzazione di attività culturali istituzionali che, per dimensione e portata, unitamente alla loro localizzazione, non abbiano rilevanza economica se non marginale e non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto rivolte a utenza locale di prossimità;
2. potrà essere richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 53 par. 2 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 nel caso di interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e nel caso in cui tali attività, per dimensione, portata e localizzazione, presuppongano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità; ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività realizzata all'interno dei beni oggetto dell'intervento sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi degli utenti, o attraverso altri mezzi commerciali;
3. potrà essere richiesto anche come aiuto in regime «de minimis» in applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 esclusivamente per agevolazioni a favore di soggetti per i quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato nel caso di contributi per interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e nel caso in cui tali attività presuppongano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità;

Dato atto che con riferimento al finanziamento degli interventi aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 par. 8, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione degli interventi, non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese ammissibili; tali aiuti in esenzione potranno essere cumulati nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che con riferimento al finanziamento degli interventi aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3, in applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti in «de minimis» non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari e che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115; tali aiuti «de minimis» potranno essere tra loro cumulati fino a concorrenza del massimale sopra richiamato;

Dato atto che in fase di adesione, i soggetti richiedenti:

- dovranno sottoscrivere un'autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e dovranno produrre le necessarie specifiche in merito all'applicabilità delle suddette norme UE, per permetterle il corretto inquadramento, secondo le seguenti tipologie:
 - aiuto non soggetto a regime di aiuto di stato (rilevanza locale e/o attività non economica)
 - aiuto in esenzione
 - aiuto in de minimis
- dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, ai fini della verifica del cumulo;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi ai soggetti che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;

Visti

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente pro tempore della Struttura «Patrimonio imprese culturali e siti Unesco» provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di Registro Nazionale Aiuti;

Dato atto che la suddetta d.g.r. 4972/2021 demanda al Dirigente competente l'adozione del bando pubblico per il sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, e definisce le modalità e termini di presentazione dei progetti, i requisiti di partecipazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici;

Considerato che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno dei progetti di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde ammontano complessivamente a € 10.037.500 e trovano copertura sul cap. 5.01.203.14444, oggetto di opportuna rimodulazione di risorse in sede di manovra di assestamento con appostamento di tutta la somma sul 2022;

Vista la comunicazione del 5 agosto 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione e alla pubblicazione del «Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: Innovazione e sostenibilità» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Patrimonio imprese culturali e siti Unesco» individuate dalla d.g.r. n. 4998 del 5 luglio 2021 (Allegato A – Assetti organizzativi);

DECRETA

1. di approvare il «Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che, in materia di aiuti di stato, la sopra citata d.g.r. n. 4972/2021 ha stabilito che sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presentati progetti relativi a interventi su beni che saranno destinati ad attività prevalentemente economiche e che tali attività per dimensione, portata e localizzazione, potranno presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e che il contributo concesso alle Amministrazioni locali per i progetti presentati potrà:

1. non costituire aiuto di stato in quanto relativo a interventi che rientrano nel compito istituzionale dell'Ente di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico), di valorizzazione di musei a carattere locale, di valorizzazione di biblioteche e archivi storici, o casi similari, per i quali sia prevista la realizzazione di attività culturali istituzionali che, per dimensione e portata, unitamente alla loro localizzazione, non abbiano rilevanza economica se non marginale e non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto rivolte a utenza locale di prossimità;
2. avere rilevanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 53 par. 2 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 nel caso di interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e nel caso in cui tali attività, per dimensione, portata e localizzazione, presuppon-

gano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità; ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività realizzata all'interno dei beni oggetto dell'intervento sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali.

3. avere rilevanza come aiuto in regime «de minimis» in applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 esclusivamente per agevolazioni a favore di soggetti per i quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato nel caso di contributi per interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e che tali attività, presuppongano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità;

3. di dare atto che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno dei progetti di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde ammontano complessivamente a € 10.037.500 e trovano copertura sul cap. 5.01.203.14444, oggetto di opportuna rimodulazione di risorse in sede di manovra di assestamento con appostamento di tutta la somma sul 2022;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Stefania Tamborini

_____ • _____

Allegato A**REGIONE LOMBARDIA**

**PIANO LOMBARDIA 2021-2022 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI:
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ**

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi*
- A.2 Riferimenti normativi*
- A.3 Soggetti beneficiari*
- A.4 Dotazione finanziaria*

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione*
- B.2 Progetti finanziabili*
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande*
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse*
- C.3 Istruttoria*
 - C.3.a Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*
 - C.3.c Valutazione delle domande*
 - C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione*
 - C.4.a Adempimenti post concessione*
 - C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione*
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari*
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari*
- D.3 Proroghe dei termini*
- D.4 Ispezioni e controlli*
- D.5 Monitoraggio dei risultati*
- D.6 Responsabile del procedimento*
- D.7 Trattamento dati personali*
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti*
- D.9 Diritto di accesso agli atti*
- D.10 Riepilogo date e termini temporali*
- D.11 Allegati/informative e istruzioni*

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è finalizzato alla realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa economica, secondo quanto previsto dalla l.r. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni.

Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”, intende pertanto valorizzare:

- il patrimonio culturale, i luoghi e gli istituti culturali, gli itinerari culturali riconosciuti;
- le sale di spettacolo, le sale polivalenti ad uso culturale, gli spazi di proprietà pubblica per ospitalità, residenza e creazione degli artisti.

Il bando è volto, in particolare, a promuovere e favorire interventi che assicurino:

- la conservazione dei beni;
- l'adeguamento strutturale;
- l'innovazione tecnologica;
- l'accessibilità;
- la sostenibilità ambientale ed energetica;
- la rigenerazione urbana;
- la piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali.

A.2 Riferimenti normativi

- L. 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ii.;
- l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 ed in particolare la Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”;
- l.r. 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni;
- Programma triennale per la Cultura 2020-2022, approvato con d.c.r. XI/1011 del 31/03/2020;
- Programma operativo annuale per la cultura 2021, approvato con d.g.r. XI/4869 del 14/6/2021 (a seguito di parere della commissione consiliare);
- d.g.r. n. 4972 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Piano Lombardia 2021-2022 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”;
- d.g.r. n. XI/3531 del 05/08/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e XI/4381 del 3 marzo 2021 che, nell'ambito del Piano Ripresa Economica, hanno stanziato risorse per “Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016 /C 262/01);

- d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 “Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 ‘Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020’ e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017” comunicata in SANI2 con n. SA.60324;
- linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le amministrazioni locali del territorio lombardo riportate nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sul portale ISTAT (www.istat.it – sezione “Pubbliche amministrazioni e istituzioni private” – Elenco delle amministrazioni pubbliche).

Tali amministrazioni locali dovranno essere proprietarie o avere la disponibilità, comprovata e duratura, dei beni rientranti nelle tipologie ammesse all’intervento e destinati, o da destinare, alla fruizione pubblica a fini culturali.

È necessario assicurare la fruizione pubblica dei beni oggetto dell’intervento per almeno 10 anni a partire dalla data di conclusione dei lavori.

È possibile presentare la candidatura in partenariato, costituito solo ed esclusivamente da amministrazioni locali, individuando un capofila che presenti la domanda di contributo e sia responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al bando, nonché della gestione finanziaria ed economica del progetto.

In caso di domanda presentata da un ente che abbia la sola disponibilità del bene, ma non la proprietà, si richiede di allegare la documentazione che attesti il consenso esplicito dell’amministrazione proprietaria alla realizzazione del progetto presentato. La proprietà deve essere necessariamente pubblica. È esclusa l’assegnazione di agevolazioni destinate a beni di proprietà anche solo parzialmente privata.

Si richiede di dichiarare la disponibilità dei beni e delle opere per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le amministrazioni locali già beneficiarie di contributo per il medesimo progetto su altro bando regionale, negli anni 2021 – 2022, non potranno presentare domanda. Non sono ammesse le domande per interventi sui progetti già finanziati attraverso il Fondo Ripresa economica di cui all’allegato 1 della d.g.r. 4381 del 03/03/2021.

I soggetti richiedenti possono inoltrare una sola richiesta di contributo a valere su questo bando.

A.4 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie regionali disponibili ammontano complessivamente a € 10.037.500,00 a valere sul capitolo 5.01.203.14444 “Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali - fondo ripresa economica” del Bilancio 2022.

Tali somme potranno essere incrementate in base alle disponibilità di bilancio. Qualora si dovessero verificare rinunce, o nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Le risorse rientrano nel Fondo “Interventi per la ripresa economica” istituito dall’art. 1 della l.r. 9/2020, che autorizza il ricorso all’indebitamento, nel rispetto della legislazione statale di riferimento e in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi

finanziabili con ricorso a indebitamento. **Si rimanda a tale fonte normativa per la verifica della corrispondenza del tipo di lavori consentiti.**

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.

Regione Lombardia concederà un contributo pari al 100% di quanto richiesto dal soggetto in fase di adesione, a fronte del rispetto della soglia minima di importo del progetto e delle spese ammissibili, come specificato nel successivo paragrafo *B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*.

Il soggetto richiedente può prevedere un cofinanziamento, che dovrà essere garantito attraverso risorse proprie o di soggetti terzi, pubblici e/o privati, non potrà essere costituito da altre agevolazioni finanziarie concesse da Regione Lombardia e dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di stato, se ricorrente. La percentuale di cofinanziamento sarà valutata come punteggio secondo quanto stabilito dai criteri riportati nel paragrafo *C.3.c Valutazione delle domande*.

Il finanziamento sarà concesso ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire il 100% di quanto richiesto dall'ultimo soggetto collocato utilmente in graduatoria, a tale soggetto verrà richiesta formale accettazione del contributo rimodulato sulla base delle effettive disponibilità, nel rispetto della soglia minima di cui al punto *B.3* e previa verifica della realizzazione funzionale del progetto o della realizzazione completa di alcuni lotti.

L'entità del contributo concesso potrà essere rideterminata esclusivamente in diminuzione, sulla base dei titoli di spesa ammessi in sede di verifica della rendicontazione, come previsto dal paragrafo *C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*.

Regime di aiuto

Considerato che potranno essere presentati progetti di varia tipologia e natura, con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il **regime di aiuti di Stato** applicabile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014.

In fase di adesione, Regione Lombardia richiederà ai soggetti partecipanti un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e le necessarie specifiche all'interno della scheda progetto in merito all'applicabilità delle suddette norme UE, per permetterne il corretto inquadramento secondo le seguenti tipologie:

- contributo non soggetto a regime di aiuto di stato (rilevanza locale e/o attività non economica);
- aiuto in esenzione;
- aiuto in "de minimis".

Contributo non soggetto a regime di aiuto di stato (rilevanza locale e/o attività non economica)

Il contributo concesso alle amministrazioni locali non costituisce aiuto di stato se relativo a interventi che rientrano nel compito istituzionale dell'ente di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico), di valorizzazione di musei a carattere locale, di valorizzazione di biblioteche e archivi storici o casi similari, per i quali sia prevista la realizzazione di attività culturali istituzionali che, per dimensione e portata, unitamente alla loro localizzazione, non abbiano rilevanza economica se non marginale e non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto rivolte a utenza locale di prossimità.

In tal caso, **l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata**, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, **potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili**, indipendentemente dal valore del progetto.

Aiuto in esenzione

Nel caso di contributi per interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e nel caso in cui tali attività, per dimensione, portata e localizzazione, presuppongano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità, il contributo può essere richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 53 par. 2 della Commissione Europea del 17/06/2014 e della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992.

Ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività realizzata all'interno dei beni oggetto dell'intervento sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali.

In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 par. 8, **l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata**, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, **non potrà in ogni caso superare l'80% delle spese ammissibili**.

Per quanto attiene alla verifica del limite massimo dell'80%, saranno considerati, oltre al contributo regionale a fondo perduto, anche eventuali ulteriori contributi pubblici. In quest'ultimo caso, il soggetto richiedente dovrà sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda, il rispetto di tale limite.

Aiuto in "de minimis"

Nel caso di contributi per interventi su beni che siano destinati ad attività prevalentemente economiche e nel caso in cui tali attività presuppongano anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità, il contributo può essere richiesto anche come aiuto in regime "de minimis", in applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di soggetti per i quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato.

L'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Gli aiuti "de minimis" possono essere tra loro cumulati fino a concorrenza del massimale sopra richiamato.

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Per verificare che gli aiuti concessi non superino il massimale previsto, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto ricevuto, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti e sarà richiesta ai soggetti una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al richiedente.

B.2 Progetti finanziabili

In coerenza con le finalità previste e con la sopracitata L. 350/2003, saranno finanziati progetti relativi alle seguenti tipologie di beni, opere, edifici di interesse culturale e/o contenitori di beni culturali o adibiti ad attività culturali:

- beni immobili tutelati ai sensi della normativa nazionale;
- luoghi e istituti culturali: musei formalmente istituiti e registrati nel sistema informativo SML-Sistema Museale Lombardo, ecomusei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici,

complessi monumentali, siti Unesco. Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi un ecomuseo non ancora riconosciuto, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere formalmente istituito da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda.

- itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, inseriti nell'Atlante Digitale MiC dei Cammini d'Italia, o connessi a specifici progetti e priorità regionali;
- sale di spettacolo: teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali;
- sale polivalenti ad uso culturale;
- spazi di proprietà pubblica per ospitalità, residenza e creazione degli artisti.

Le opere oggetto di intervento devono trovarsi all'interno del territorio lombardo e ne deve essere garantita la fruizione pubblica.

Saranno finanziati progetti che prevedano le seguenti tipologie d'intervento:

- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adeguamento strutturale e tecnologico ed efficientamento energetico di beni immobili di interesse e/o con funzione culturale.
- Allestimento e arredo di sezioni e sale di musei, biblioteche e archivi; allestimento di sale di spettacolo, di sale polivalenti ad uso culturale, degli spazi per ospitalità, residenza e creatività degli artisti.
- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale, nonché di opere per la fruizione di aree e parchi archeologici.
- Acquisizione e implementazione di supporti e attrezzature tecnologiche e informatiche inventariabili per ampliare l'offerta culturale e favorirne la fruizione; per implementare l'infrastruttura digitale e potenziare i servizi; per migliorare la conoscenza e l'accesso al patrimonio, oltre che la conservazione e la valorizzazione delle relative risorse informative e digitali, con particolare riferimento alle piattaforme gestionali regionali dedicate al patrimonio culturale e allo sviluppo di servizi digitali ad esse connessi (OPAC SBN Lombardia, SIRBeCWeb, Archimista Lombardia, AESS, BDL, OpenData Lombardia).
- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e interventi per l'accessibilità delle strutture alle persone con disabilità motoria.
- Acquisizione di attrezzature (da inserire nell'inventario patrimoniale dell'ente) funzionali alla fruizione della cultura da parte di persone con disabilità sensoriale e cognitiva.

I progetti candidati possono comprendere più tipologie di intervento tra quelle sopra indicate (a titolo di esempio: manutenzione straordinaria di un edificio contenitore di museo, allestimento di una sezione museale, acquisizione di attrezzature che ne consentano la fruizione da parte di persone con disabilità sensoriale).

Gli interventi possono riguardare anche lotti di progetti più complessi, purché si configurino come lotti funzionali e funzionanti.

I lavori devono essere conclusi, con dichiarazione di fine lavori, e rendicontati **entro il 31.12.2022**, salvo eventuali proroghe per giustificati motivi, ai sensi della normativa vigente, come stabilito al successivo paragrafo *D.3 Proroghe dei termini*.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

La dimensione finanziaria dei singoli progetti non potrà essere inferiore a € 200.000,00.

Regione Lombardia può concorrere fino al 100% dell'importo complessivo del progetto, attribuendo contributi compresi tra un minimo di € 200.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00.

Sono ammissibili le spese relative a:

- A. costo dei lavori, comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza;
- B. IVA (se costituisce un costo a carico dell'ente);

- C. spese tecniche (nello specifico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo, indagini, nonché tutti gli oneri connessi all'attuazione degli interventi) nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare, di cui alla voce A;
- D. acquisto di allestimenti e arredi, attrezzature per esposizioni, per l'offerta di contenuti culturali e attrezzature per l'innovazione tecnologica delle strutture.

L'IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta e non sia in alcun modo recuperabile, tenendo conto della disciplina fiscale cui gli enti sono assoggettati.

Le spese ammissibili devono possedere i seguenti requisiti generali:

- essere intestate al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore pubblico, se opportunamente dichiarato;
- essere connesse e funzionali al progetto finanziato e coerenti con le tipologie progettuali indicate al paragrafo B.2 del presente bando;
- corrispondere al piano complessivo dei costi presentato a corredo del progetto.

Sono ammissibili le spese sostenute per interventi iniziati a partire dal **1° gennaio 2021** e non ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente bando. Si intendono comprese, a partire dalla stessa data, anche le spese sostenute per la progettazione degli interventi.

Tra le **spese non ammissibili** rientrano in particolare le seguenti voci di spesa:

- spese non attestate da contratti, incarichi professionali o disciplinari;
- spese non intestate direttamente al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore (amministrazione locale), se previsto;
- spese per personale;
- spese per opere non patrimonializzabili/inventariabili;
- spese per l'allacciamento degli impianti;
- spese per l'occupazione di suolo pubblico;
- spese per procedimenti amministrativi;
- spese per il pagamento di canoni, utenze, servizi generali, ecc...;
- tutte le spese non connesse alle tipologie d'intervento annoverate al precedente punto **B.2 Progetti finanziabili**.

Nel caso in cui il piano dei costi, presentato a corredo del progetto, contenga voci di spesa non comprese tra quelle specificate o comunque ritenute non ammissibili, in fase istruttoria si procederà allo scorporo delle stesse, con il conseguente ridimensionamento del costo totale del progetto (costo del progetto ammissibile) e con la possibilità di esclusione, se si dovesse verificare il mancato rispetto della soglia minima stabilita dal bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Condizioni generali della richiesta

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo **www.bandi.regione.lombardia.it** a partire **dalle ore 10:00 del 18/10/2021 ed entro le ore 16:00 del 13/01/2022**.

Il soggetto richiedente deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, valido e funzionante, che sarà utilizzato per le comunicazioni formali da parte di Regione Lombardia.

Per accedere all'area personale del portale Bandi online occorre registrarsi con una delle seguenti modalità:

- 1 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
- 2 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- 3 - Carta di Identità Elettronica (CIE)

Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), introduce importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

A partire dal 28 febbraio 2021, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal 30 settembre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando "Nome utente e password", OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi.

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve (se non già registrata):

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e la relativa documentazione a supporto;
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nel caso di delega alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante, al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (**Allegato 1**).

Per maggiori informazioni sull'attivazione e l'utilizzo di SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi online di Regione Lombardia è possibile consultare le informazioni e gli approfondimenti disponibili sul portale istituzionale alla pagina "Identità digitale: come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS".

A seguito del caricamento di tutti i documenti previsti, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposito pulsante, la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la

sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis.

Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione anagrafica di Bandi online, con un'e-mail che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Documentazione da produrre

La domanda, presentata nelle modalità di cui sopra, deve essere corredata da:

- modulo di domanda di contributo sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato (il documento sarà scaricabile in procedura Bandi online al termine della compilazione);
- scheda progetto, contenente tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto/intervento e all'inquadramento degli aiuti di Stato (format scaricabile dalla piattaforma);
- per le opere, progetto definitivo redatto da tecnico abilitato ed elaborato secondo la normativa vigente, composto da:
 - disegni planimetrici generali, nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche dei luoghi, delle opere, e delle soluzioni scelte per l'intervento;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro economico sintetico dei lavori e relativo cronoprogramma dettagliato di attuazione;
 - relazione descrittiva dei criteri e dei materiali utilizzati per l'intervento;
 - documentazione fotografica utile a illustrare l'edificio o il complesso e l'intervento proposto;
- per l'acquisizione di attrezzature:
 - preventivi dettagliati delle spese;
 - prospetto analitico e riepilogativo delle spese;
- prospetto complessivo dei costi degli interventi, dettagliati per tipologia (vedi punto *B.2 Progetti finanziabili*);
- ove ricorre il caso, ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004 e ss.mm.ii, copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza (in mancanza di autorizzazione già ottenuta è ammessa la presentazione della richiesta di autorizzazione inoltrata alla competente Soprintendenza e protocollata. L'autorizzazione

dovrà comunque pervenire a Regione Lombardia prima dell'avvio dei lavori e, comunque, entro 90 giorni dalla chiusura del bando, pena la non ammissione).

È possibile inviare il progetto esecutivo, se già disponibile, al fine della liquidazione contestuale della prima e della seconda tranche di erogazione (si veda paragrafo *C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione*).

La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituiranno causa di inammissibilità della domanda.

Si evidenzia il necessario rispetto delle vigenti disposizioni in tema di CUP (Codice Unico di Progetto), quale elemento di tracciatura delle operazioni contabili connesse al progetto.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

I contributi regionali saranno assegnati con procedura valutativa a graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In relazione alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria si determinerà l'elenco degli interventi oggetto di contributo.

I progetti potranno risultare:

- ammessi e finanziati;
- ammessi, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammessi al contributo, in base a istruttoria formale, per irregolarità o mancanza di requisiti, o di merito, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

In caso di rinunce, di economie o di rifinanziamenti, le ulteriori risorse potranno essere assegnate ai soggetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

La valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da apposito Nucleo di valutazione composto da funzionari e/o dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

Gli uffici regionali potranno chiedere ulteriori approfondimenti e/o integrazioni documentali nel corso dell'istruttoria e della valutazione di merito.

La valutazione delle domande pervenute sarà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, salvo proroghe. Conclusa la valutazione di merito, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti a cura del Responsabile del procedimento.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale verificherà l'ammissibilità delle domande rispetto a:

- appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei beneficiari indicati al punto A.3;
- rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della domanda e della completezza e regolarità della documentazione richiesta;
- coerenza con gli obiettivi indicati nel presente bando e rispondenza alle tipologie d'intervento previste;
- rispetto delle soglie finanziarie;
- rispetto dei tempi di realizzazione del progetto;

- formale istituzione da almeno 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, in caso di ecomuseo non ancora riconosciuto;
- ove ricorre il caso, registrazione nel Sistema Museale Lombardo – SML¹.

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità sopra elencati;
- la presentazione di un progetto già beneficiario di agevolazione regionale come specificato al punto A.3 Soggetti beneficiari;
- la presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto.

A seguito dell’istruttoria formale, i progetti potranno risultare:

- ammessi alla valutazione di merito;
- non ammessi alla valutazione di merito.

C.3.c Valutazione delle domande

I progetti ammessi all’istruttoria di merito saranno valutati dal Nucleo di valutazione di cui al punto C.3.a secondo i seguenti criteri:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (MAX 100 punti)		
Descrizione del parametro	Criteri di assegnazione dei punteggi	Punteggio massimo
Qualità e sostenibilità del progetto, coerenza con gli obiettivi e le priorità del bando		42
- chiarezza e capacità di sintesi nell’esposizione dei contenuti del progetto	insufficiente: 0 punti scarso: 3 punti sufficiente: 6 punti discreto: 9 punti buono: 12 punti	
- unitarietà del progetto e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi delineati	insufficiente: 0 punti scarso: 3 punti sufficiente: 6 punti discreto: 9 punti buono: 12 punti	
- adeguatezza del piano di valorizzazione, con specifico riferimento alle funzioni culturali ospitate/previste e ai tempi di realizzazione	insufficiente: 0 punti scarso: 3 punti sufficiente: 6 punti discreto: 9 punti buono: 12 punti	
- integrazione di più tipologie di intervento sullo stesso bene	non presente: 0 punti presente: 3 punti	
- incremento della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico, riuso del patrimonio esistente in un’ottica di riduzione del consumo di suolo	non presente: 0 punti presente: 3 punti	
Impatto dell’intervento rispetto al contesto culturale e territoriale di riferimento		30

¹ In caso di raccolte museali e musei non presenti nel sistema informativo SML-Sistema Museale Lombardo, è necessario procedere – entro i termini di apertura del presente Bando – alla fase di iscrizione dell’istituto in detto sistema, seguendo le indicazioni riportate nel sito istituzionale, sezione SML: Riconoscimento regionale degli istituti museali lombardi non statali <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Cultura/Musei-ed-ecomusei/riconoscimento-regionale-istituti-museali/riconoscimento-regionale-istituti-museali>.

- rilevanza storico-artistica del bene oggetto dell'intervento e/o stato di degrado e urgenza dell'intervento e/o presenza di riconoscimento regionale del patrimonio o dell'istituto oggetto dell'intervento	non presente: 0 punti presente: 3 punti	
- capacità dell'intervento di soddisfare i bisogni in termini di offerta culturale del bacino territoriale di riferimento	insufficiente: 0 punti scarso: 3 punti sufficiente: 6 punti discreto: 10 punti buono: 13 punti	
- capacità della proposta progettuale di aumentare l'attrattività del bene oggetto di intervento	insufficiente: 0 punti scarso: 3 punti sufficiente: 6 punti discreto: 10 punti buono: 14 punti	
Capacità di ampliare l'accesso ai servizi e di incrementare la fruizione dell'offerta culturale, anche da parte di persone con disabilità		18
- interventi volti ad ampliare la disponibilità del patrimonio e a estendere l'offerta culturale	non presenti: 0 presenti: 4	
- interventi volti al miglioramento dell'accesso e all'incremento della fruizione del patrimonio da parte di persone con disabilità motoria	non presenti: 0 presenti: 6	
- interventi volti alla migliore fruizione del patrimonio e dei contenuti culturali da parte di persone con disabilità sensoriale e cognitiva	non presenti: 0 presenti: 8	
Percentuale di cofinanziamento pubblico e/o privato		10
- capacità di sostenere il progetto attraverso cofinanziamento pubblico o privato	1 punto per ogni 5% di cofinanziamento, calcolato sul costo complessivo del progetto, fino a un massimo di 10 punti (pari al 50% di cofinanziamento)	
TOTALE		100

Il punteggio massimo raggiungibile nella fase istruttoria di merito è di 100 punti.

Saranno dichiarati ammissibili al contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno **60/100** punti.

In caso di parità di punteggio, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria dei progetti presentati. Gli esiti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

I finanziamenti erogati ai sensi del presente bando sono vincolati alla realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Ogni eventuale variazione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura regionale. Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e/o a progetto ultimato.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- una quota pari al 30% delle risorse assegnate all'accettazione del contributo;
- una quota pari al 10% delle risorse assegnate a seguito di invio del progetto esecutivo e/o dell'attestazione formale di inizio lavori;
- una quota pari ad un ulteriore 40% del contributo a seguito dell'effettiva realizzazione del 40% dell'importo progettuale complessivo, come attestato dal beneficiario;
- la quota restante, pari al 20% delle risorse, a saldo, a seguito della presentazione della documentazione attestante la fine dei lavori. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite.

Gli atti di liquidazione saranno assunti entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta e sua validazione da parte della Struttura competente.

Sarà possibile accorpare le tranches di erogazione. A titolo di esempio, il soggetto beneficiario potrà richiedere la quota pari al 40% a seguito di accettazione del contributo, qualora sia già caricato in Bandi online il progetto esecutivo e/o l'attestazione formale di inizio lavori.

In caso di mancato utilizzo del contributo e/o di non rispetto delle norme fissate dal presente bando, Regione Lombardia procederà alla dichiarazione di decadenza dal contributo e al recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

C.4.a Adempimenti post concessione

Regione Lombardia invierà, attraverso la Piattaforma Bandi online, il modulo di accettazione del contributo al legale rappresentante all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura.

Detta accettazione del contributo assegnato dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal suo delegato entro dieci/10 giorni lavorativi, pena la revoca del contributo concesso.

Si precisa che, in caso di ridimensionamento del contributo, sarà richiesta una rimodulazione del progetto e del relativo budget.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Bandi online raggiungibile all'indirizzo Internet www.bandi.regione.lombardia.it dove sarà resa disponibile la modulistica. I contributi erogati sono strettamente vincolati alla realizzazione dei progetti finanziati e non potranno essere utilizzati per altre finalità.

Ogni eventuale variazione del progetto dovrà essere stata preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura regionale.

Si ricorda che la somma rendicontata dovrà corrispondere alla spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari al contributo regionale più l'eventuale cofinanziamento del soggetto beneficiario o di altri soggetti.

Le spese rendicontate dovranno:

- essere congruenti con le voci presentate nel piano complessivo dei costi e ritenute ammissibili in fase di attribuzione del contributo;
- essere documentate con regolari fatture e relative quietanze, o altri documenti di valore equipollente che siano chiaramente riconducibili all'intervento e che riportino il CUP assegnato;
- essere intestate e sostenute direttamente dal beneficiario del contributo regionale, che sarà per Regione Lombardia l'unico interlocutore, salvo i casi di soggetto attuatore diverso dal beneficiario, ma comunque rientrante nell'elenco delle amministrazioni locali;
- non essere finanziate attraverso altri fondi regionali, comunitari/nazionali o comunque pubblici.

L'I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto.

In particolare, la rendicontazione della spesa dovrà essere corredata:

- per la seconda quota, pari al 10% del contributo:
 - dalla documentazione corrispondente al progetto esecutivo e/o dall'attestazione formale di inizio lavori a firma del Responsabile Unico di Progetto (RUP);
 - da contratti/incarichi/disciplinari/preventivi sottoscritti dalle parti e/o dai rispettivi provvedimenti amministrativi;
- per la terza quota, pari ad un ulteriore 40%:
 - da una dichiarazione del RUP che attesti il raggiungimento del 40% dei lavori complessivi;
 - da una relazione intermedia che descriva lo stato di avanzamento del progetto;
 - da eventuali ulteriori contratti/incarichi;
 - dai giustificativi di spesa (fatture o altro, laddove non prevista la fattura), con relativi giustificativi di pagamento, degli interventi realizzati o degli acquisti effettuati;
- per la quota a saldo, pari al 20%:
 - dal complessivo quadro economico finale;
 - dalla relazione tecnica conclusiva a firma del RUP, con la descrizione dell'intervento realizzato e i risultati raggiunti, in conformità con il progetto approvato e finanziato da Regione Lombardia;
 - dalla dichiarazione di fine lavori, dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ai sensi della normativa vigente;
 - dai giustificativi di spesa (fatture o altro, laddove non prevista la fattura), con relativi giustificativi di pagamento, degli interventi realizzati o degli acquisti effettuati.

I giustificativi di spesa devono essere relativi ad attività svolte a partire dal 1° gennaio 2021.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro documentale.

I documenti giustificativi sono i seguenti:

- mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere;
- bonifici, dai quali si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul conto corrente del beneficiario.

All'interno della piattaforma Bandi online dovranno essere indicati gli estremi dei giustificativi di spesa e delle quietanze e dovranno essere allegate copie dei relativi documenti.

La rendicontazione finale dovrà essere inviata entro e non oltre 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2022, salvo proroghe concesse.

Per le tempistiche di apertura della procedura di rendicontazione sarà data comunicazione in Bandi online dopo la pubblicazione della graduatoria.

Con la rendicontazione dovrà essere trasmessa (sempre in allegato tramite l'applicativo Bandi online) una copia di tutto il materiale pubblicitario o promozionale realizzato nell'ambito dell'intervento finanziato

(dépliant, locandine, brochure, pubblicazioni, documentazione elettronica, ecc.). È gradito l'invio del materiale audio/foto/video del progetto realizzato, con liberatoria, che potrà essere utilizzato da Regione Lombardia per la promozione sui canali istituzionali.

Ove ricorre il caso, a conclusione degli interventi, verrà richiesto ai beneficiari di inviare alla Regione Lombardia tutta la documentazione (dati informativi, fotografie e/o allegati grafici, bibliografia...) utile e necessaria all'impostazione e/o all'aggiornamento della scheda di catalogo del sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nel caso esistano accertamenti di entrata da parte di Regione Lombardia a carico dei beneficiari, potranno essere effettuate compensazioni sulle somme da erogare in fase di acconto o di saldo.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Eventuali variazioni e aggiornamenti dei costi previsti saranno a totale carico degli enti beneficiari del contributo; tutte le modifiche progettuali, nonché l'eventuale riutilizzo dei ribassi d'asta, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere comunicati agli uffici competenti prima della richiesta della quota a saldo e saranno valutati e autorizzati da Regione Lombardia.

Nel caso in cui l'importo complessivo del progetto risulti inferiore rispetto al quadro economico approvato, si opererà una rideterminazione del contributo concesso.

Qualora, in fase di verifica della rendicontazione, le spese ammesse dovessero risultare inferiori rispetto alle spese del progetto approvato, si opererà una rideterminazione del contributo concesso.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- fornire eventuali informazioni aggiuntive richieste dagli uffici regionali;
- assicurare la copertura finanziaria per l'eventuale parte di cofinanziamento delle spese;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, riportando il marchio di Regione Lombardia preceduto dalla dicitura "Con il contributo di";
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe o diciture, preventivamente concordate con gli uffici regionali, che contengano il marchio regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia per garantirne la visibilità istituzionale;
- informare tempestivamente Regione Lombardia circa le iniziative correlate all'intervento (inaugurazioni, seminari, convegni, pubblicazioni, ecc.);
- concordare i testi di informazione per la stampa e le modalità/tempi di comunicazione pubblica (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ecc.);
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Per informazioni su modalità, strumenti e materiali di comunicazione, nonché per inviare le bozze dei materiali promozionali e di comunicazione per valutazione e approvazione, prima della stampa o pubblicazione, scrivere all' indirizzo e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

L'eventuale rinuncia al contributo deve essere motivata e comunicata formalmente a Regione Lombardia. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

Il contributo verrà revocato in caso di:

- inosservanza e/o inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal presente bando e dai conseguenti provvedimenti;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario.

Regione Lombardia procederà al recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione del contributo stesso.

D.3 Proroghe dei termini

Eventuali proroghe per giustificati motivi e/o cause impreviste e/o imprevedibili, indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario, sono da richiedere prima della scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi e saranno valutate e autorizzate dal Responsabile del procedimento.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche e amministrative in corso d'opera e/o ad attività realizzate. Regione Lombardia si riserva, inoltre, di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte e il rispetto degli obblighi previsti dal bando. A tale fine i beneficiari dei contributi si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- Numero degli investimenti attivati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Patrimonio, imprese culturali e Siti Unesco della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'**Allegato 3** del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul Portale Bandi online - www.bandiregione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni sulla procedura Bandi online: N° verde 800131151 - e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica: pianolombardia_cultura@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata (*):

TITOLO	PIANO LOMBARDIA 2021-2022 – BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
DI COSA SI TRATTA	<i>Bando con il quale Regione Lombardia intende sostenere progetti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa economica, secondo quanto previsto dalla l.r. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni.</i>
TIPOLOGIA	<i>Agevolazioni</i>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<i>Amministrazioni locali riportate nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sul portale ISTAT. Tali amministrazioni locali dovranno essere proprietarie o avere la disponibilità, comprovata e duratura, dei beni rientranti nelle tipologie ammesse all’intervento e destinati, o da destinare, alla fruizione pubblica a fini culturali.</i>
RISORSE DISPONIBILI	<i>Le risorse finanziarie regionali disponibili ammontano complessivamente a € 10.037.500,00 a valere sul capitolo 5.01.203.14444 “Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali - fondo ripresa economica” del Bilancio 2022.</i>
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	<i>La dimensione finanziaria dei singoli progetti dovrà essere pari ad almeno € 200.000,00. Regione Lombardia concederà un contributo pari al 100% di quanto richiesto dal soggetto in fase di adesione, a fronte del rispetto della soglia minima di importo del progetto e delle spese ammissibili.</i>
DATA DI APERTURA	<i>ore 10:00 del 18/10/2021</i>
DATA DI CHIUSURA	<i>ore 16:00 del 13/01/2022</i>
COME PARTECIPARE	<i>La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il sistema informativo Bandi online. La documentazione da allegare è indicata al paragrafo C.1.</i>

PROCEDURA DI SELEZIONE	Accertata la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale, la valutazione di merito è condotta da apposito Nucleo di valutazione. La procedura adottata per la selezione è di tipo valutativo a graduatoria.
INFORMAZIONI E CONTATTI	pianolombardia_cultura@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (**Allegato 2**).

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria").

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere effettuati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande: Dalle ore 10:00 del 18/10/2021 alle ore 16:00 del 13/01/2022
Istruttoria delle domande: Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Erogazione contributi: - una quota pari al 30% delle risorse assegnate all'accettazione del contributo; - una quota pari al 10% delle risorse assegnate a seguito di invio del progetto esecutivo e/o dell'attestazione formale di inizio lavori; - una quota pari ad un ulteriore 40% del contributo a seguito dell'effettiva realizzazione del 40% dell'importo progettuale complessivo, come attestato dal beneficiario; - la quota restante, pari al 20% delle risorse, a saldo, a seguito della presentazione della documentazione attestante la fine dei lavori. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite.

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Allegato 1 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda

Allegato 2 – Richiesta di accesso agli atti

Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali

ALLEGATO 1

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SU PIANO LOMBARDIA 2021-2022 – BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ.

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La
sottoscritto/a _____

☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro
dell'ente denominato _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante dell'ente ☐ dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario)

in qualità di _____ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando
_____ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi
previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansato in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dell'ente.

ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Data: _____ Firma: _____

ALLEGATO 2**RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____ / Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____ Documento
identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. doc) ☐ procura da parte (all. doc)

CHIEDE

☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

**Dati obbligatori*

ALLEGATO 3

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“PIANO LOMBARDIA 2021-2022 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI:
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ.” (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679)**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, art. 13, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dati

Regione Lombardia con questo bando intende sostenere proposte progettuali per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti attività culturali.

I Suoi dati (nome, cognome, numero di telefono e e-mail istituzionali in qualità di referente operativo/tecnico del progetto) saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono trattati.

Il trattamento dati è richiesto ai sensi di: artt. 12, 32 e 35 l.r. 25/2016 - Regolamento (UE) n. 651/2014 - Regolamento (UE) n. 1407/2013, al fine delle comunicazioni relative alla gestione del bando alla realizzazione del progetto e all'erogazione dei finanziamenti e relativa rendicontazione.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati inoltre vengono comunicati alla Società Aria spa, in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal Titolare, per la piattaforma Bandi online.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, per i bandi/avvisi finanziati con risorse regionali/autonome, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi dall'erogazione del saldo.

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della [Direzione Generale competente: Autonomia e Cultura](#).

Lei può proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Comunicato regionale 5 agosto 2021 - n. 105**Domanda presentata dal Consorzio Vini Mantovani relativa alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Garda Colli Mantovani»**

Ai sensi dell'art 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 novembre 2012, comunico che il presidente del Consorzio Vini Mantovani ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione, la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani».

La modifica riguarda gli articoli: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, come da documento sinottico allegato.

Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione.

Faustino Bertinotti

_____ . _____

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	Spiegazione delle Modifiche	TESTO FINALE PER CTN
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “GARDA COLLI MANTOVANI” Approvato con DPR 30.04.1976 G.U. 224 - 25.08.1976 Modificato con DM 22.09.1997 G.U. 230 - 02.10.1997 Modificato con DM 26.10.1998 G.U. 258 - 04.11.1998 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GARDA COLLI MANTOVANI O COLLI MANTOVANI Approvato con D.P.R. 30.04.1976 G.U. 224 - 25.08.1976 Modificato con D.M. 22.09.1997 G.U. 230 - 2.10.1997 Modificato con D.M. 26.10.1998 G.U. 258 - 4.11.1998 Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP	Integrate dai suggerimenti della segreteria amministrativa del Comitato Nazionale Vini Eliminata la variazione del nome della denominazione	DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GARDA COLLI MANTOVANI
Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: “Garda Colli Mantovani” bianco “Garda Colli Mantovani” rosato	Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: ☐ Bianco, anche passito (categoria vino), vendemmia tardiva e riserva;	Articolo 1 Denominazione e vini Modifiche: - inserito il nome “Colli Mantovani” in alternativa a “Garda Colli Mantovani”; Motivazione: - Colli Mantovani è abitualmente il nome utilizzato per indicare le produzioni locali anche se l’abbinamento con Garda qualifica geograficamente la zona si ritiene	Articolo 1 Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni: ☐ Bianco, anche passito (categoria vino), vendemmia tardiva e riserva; ☐ Rosso, anche superiore e riserva;

"Garda Colli Mantovani" rosso "Garda Colli Mantovani" Merlot "Garda Colli Mantovani" Cabernet "Garda Colli Mantovani" Chardonnay "Garda Colli Mantovani" Pinot bianco "Garda Colli Mantovani" Pinot grigio "Garda Colli Mantovani" Sauvignon	- Rosso, anche superiore, passito (categoria vino) e riserva; - Chiaretto; - Chardonnay; - Sauvignon; - Cabernet; - Merlot.	necessario poter identificare le produzioni solo con il nome geografico Colli Mantovani al pari delle altre produzioni locali che si trovano all'interno dell'areale della più ampia Doc Garda che non hanno "Garda" nel nome della denominazione. Modifiche: -per le tipologie bianco e rosso previste le menzioni superiore e riserva Motivazione: -per le tipologie bianco e rosso l'attuale produzione sul mercato è rappresentata da vini di una categoria qualitativa che rientra nelle menzioni superiore e riserva. Modifiche: -per le tipologia bianco prevista la menzione vendemmia tardiva. Motivazione: -la vendemmia tardiva è una pratica tradizionalmente utilizzata nella produzione di vini bianchi strutturati; Modifiche: -per la tipologia rosso prevista la menzione passito; Motivazione: -l'appassimento delle uve in pianta e soprattutto in cassetta è pratica tradizionalmente utilizzata per una parte della produzione delle uve a bacca nera in funzione di un arricchimento della struttura di vini rossi da medio e lungo affinamento.	- Chiaretto; - Chardonnay; - Sauvignon; - Cabernet; - Merlot.
--	--	---	---

Articolo 2 Base ampelografica La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” con la specificazione bianco, rosato e rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Garda Colli Mantovani” “bianco Garganega: massimo 35% Trebbiano toscano (di Soave o nostrano, e/o giallo, e/o toscano): massimo 35% Chardonnay: massimo 35%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sauvignon, Riesling renano, Riesling italico (da soli o congiuntamente) fino a un massimo del 15%. “Garda Colli Mantovani” rosato e rosso: Merlot: massimo 45% Rondinella: massimo 40% Cabernet: massimo 20%	Articolo 2 Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” bianco anche passito, vendemmia tardiva e riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega: massimo: 40% Trebbiano (Trebbiano di Soave e/o Trebbiano giallo, e/o Trebbiano toscano): massimo 40% Chardonnay: massimo 40% Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni, anche aromatici a bacca bianca o a bacca nera vinificati in bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 15%. I vitigni aromatici non possono superare il 5%. 2. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” rosso anche superiore, passito, riserva e charetto devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai seguenti vitigni: Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère), Merlot, Rondinella da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di	Articolo 2 Base ampelografica Modifiche: -aumentata da 35 a 40% la percentuale massima di presenza dei tre vitigni principali quali Garganega, Trebbiano e Chardonnay; Motivazione: -le tre varietà principali a bacca bianca compongono quasi esclusivamente la produzione della tipologia bianco. Le uve aromatiche presenti sono state limitate entro il 5% massimo della composizione varietale. Modifiche: -prevista una composizione minima del 70% per le uve principali quali Cabernet, Merlot e Rondinella; Motivazione: -le attuali produzioni di vini rossi	Articolo 2 Base ampelografica 2. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” bianco anche passito, vendemmia tardiva e riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega: massimo: 40% Trebbiano (Trebbiano di Soave e/o Trebbiano giallo, e/o Trebbiano toscano): massimo 40% Chardonnay: massimo 40% Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni, anche aromatici a bacca bianca o a bacca nera vinificati in bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 15%. I vitigni aromatici non possono superare il 5%. 2. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” rosso anche superiore, riserva e charetto devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai seguenti vitigni: Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère), Merlot, Rondinella da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia,
--	---	--	--

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sangiovese, Molinara (in loco denominata Rossanella), Negrara trentina (da soli o congiuntamente) fino a un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno “Merlot”, “Cabernet”, “Chardonnay” “Pinot bianco”, “Pinot grigio”, “Sauvignon (b)” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo dell’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore analogo, non aromatici, nella misura massima del 15%.	detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 15%. 3. La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno “Chardonnay”, “Sauvignon b.”, “Cabernet” e “Merlot” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, da un minimo dell’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore analogo, non aromatici, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, nella misura massima del 15%.	sono composte prevalentemente da Cabernet e Merlot da soli o congiuntamente mente la Rondinella è sempre più marginale. Nel rispetto delle attuali produzioni è stata così prevista una composizione maggioritaria e complessiva minima del 70% delle tre uve principali, senza definirne una % minima.	iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 15%. 3. La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno “Chardonnay”, “Sauvignon b.”, “Cabernet” e “Merlot” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, da un minimo dell’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore analogo, non aromatici, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, nella misura massima del 15%.
--	---	--	--

Alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” tipologia “Cabernet” possono concorrere i vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente.			
Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani”, con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione sfavorevole, falda prossima alla superficie e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana. Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta.	Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione sfavorevole, falda prossima alla superficie e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana. Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta. Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada che Circonscrive la valle e che	Articolo 3 Zona di produzione delle uve OMISSIS	Articolo 3 Zona di produzione delle uve OMISSIS

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada che Circo-scrive la valle e che passa a sud-ovest di S.M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta - Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell' Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.	passa a sud-ovest di S.M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta - Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell' Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.		
Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" devono essere quelle	Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" e "Colli Mantovani" devono essere quelle tradizionali della zona e	Articolo 4 Norme per la viticoltura	Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque

tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte all'anno, prima dell'invasiatura. Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il Casarsa e il GDC. Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono il Guyot, la Cortina semplice e doppia e il Cordone speronato. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità di piantagione dovrà essere superiore a 3.000 ceppi/ha. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti: <table><tr><td>Vino</td><td>Resa uva t/ha</td></tr><tr><td>Resa uva/vino</td><td></td></tr><tr><td>Merlot</td><td>12</td></tr><tr><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>Cabernet</td><td>12</td></tr><tr><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>Chardonnay</td><td>12</td></tr><tr><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>Pinot bianco</td><td>12</td></tr><tr><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>Pinot grigio</td><td>12</td></tr><tr><td>70%</td><td></td></tr></table>	Vino	Resa uva t/ha	Resa uva/vino		Merlot	12	70%		Cabernet	12	70%		Chardonnay	12	70%		Pinot bianco	12	70%		Pinot grigio	12	70%		comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. 2.Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3500 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 3.I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4.E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso. 5.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" i seguenti valori: <table><tr><th>Tipologia di vino</th><th>Resa Max. Uva/ha (t)</th><th>Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.</th></tr><tr><td>Garda Colli Mantovani o Colli</td><td>14</td><td>10,5</td></tr></table>	Tipologia di vino	Resa Max. Uva/ha (t)	Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.	Garda Colli Mantovani o Colli	14	10,5	Modifiche: -inserito un numero minimo di ceppi/ettaro; Motivazione: -sulla base dei PRVV OCM ristrutturazione vigneti, tutti i nuovi impianti sono a spalliera e con un minimo di 3500 ceppi ettaro .	atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. 2.Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 3.I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4.E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso. 5.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Garda Colli Mantovani" i seguenti valori: <table><tr><th>Tipologia di vino</th><th>Resa Max. Uva/ha (t)</th><th>Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.</th></tr><tr><td>Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, bianco e bianco riserva</td><td>14</td><td>10,5</td></tr></table>	Tipologia di vino	Resa Max. Uva/ha (t)	Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, bianco e bianco riserva	14	10,5
Vino	Resa uva t/ha																																						
Resa uva/vino																																							
Merlot	12																																						
70%																																							
Cabernet	12																																						
70%																																							
Chardonnay	12																																						
70%																																							
Pinot bianco	12																																						
70%																																							
Pinot grigio	12																																						
70%																																							
Tipologia di vino	Resa Max. Uva/ha (t)	Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.																																					
Garda Colli Mantovani o Colli	14	10,5																																					
Tipologia di vino	Resa Max. Uva/ha (t)	Titolo volumico alcolometrico naturale minimo % vol.																																					
Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, bianco e bianco riserva	14	10,5																																					

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Sauvignon 70%	12	Mantovani, bianco e bianco riserva			tardiva, passito e superiore sono stati previsti valori più restrittivi sia come resa ad ettaro e sia come alcool volumico naturale minimo; Motivazione: -i nuovi impianti a spalliera con un maggior numero di piante per ettaro e con una migliore performance produttiva registrano maggiori rese complessive anche se con basse produzioni per pianta; - il grado alcolico volumico naturale minimo delle uve alla raccolta è stato innalzato da 9,5 a 10,5% vol.; - per le menzioni vendemmia tardiva e superiore la resa ad ettaro è inferiore del 20% pari a 10 t; -per la menzione passito la resa di uva ad ettaro è come massimo il 65% della produzione massima prevista pari quindi per la tipologia bianco a 9,10 t/ha e per la tipologia rosso a 8,45 t/ha.	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, bianco vendemmia tardiva	10	12	
Bianco 70%	13	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, bianco vendemmia tardiva	10	12		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, rosso, rosso riserva e Chiaretto	13	11	
Rosato 70%	13	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, rosso, rosso riserva e Chiaretto	13	11		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, rosso superiore	10	11,5	
		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, rosso superiore	10	11,5		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Chardonnay	14	10,5	
		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Chardonnay	14	10,5		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Sauvignon	12	10,5	
		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Sauvignon	12	10,5		Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Merlot	13	11	
		Garda Colli	13	11					

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.	Mantovani o Colli Mantovani , Merlot			Modifiche: - come per l'articolo 4, inserito un capitolo dedicato alla gestione delle produzioni così come previsto all'art.39 della Legge 238/16; Motivazione: -le indicazioni sono previste nei capitoli di legge e potrebbero essere eliminate dall'articolato del disciplinare anche se a nostro avviso la lettura dei dettami previsti dalla legge nell'unico documento del disciplinare rende più semplice ad ogni singolo viticoltore la comprensione della misura di gestione delle produzioni.	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Cabernet	13	11		
	Garda Colli Mantovani o Colli Mantovani, Cabernet	13	11		Garda Colli Mantovani bianco passito	9,10	12		
	Garda Colli Mantovani bianco passito	9,10	12						
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute o da destinare alla produzione dei vini “Garda Colli Mantovani” devono essere ripartiti nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.	6. Per la produzione dei vini “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” bianco e rosso passito si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere presi in carico per la produzione dei vini corrispondenti alle tipologie previste all’art. 1.				6. Per la produzione dei vini “Garda Colli Mantovani” bianco passito si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere presi in carico per la produzione dei vini corrispondenti alle tipologie previste all’art. 1.				
	7.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.				7.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.				

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla doc per tutto il prodotto.(capoverso spostato art.5) La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le Organizzazioni di Categorie interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di	8. La Regione Lombardia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, può, per ragioni di mereato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani", anche per singola tipologia, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo. 10. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; 11. La Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le		8. La Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. 9. Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole e forestali e all'Organismo di Controllo.
---	---	--	---

produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Garda Colli Mantovani” il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: Merlot 10,50% vol; Cabernet 10,50% vol; Chardonnay 10,00% vol; Pinot bianco 10,00% vol; Pinot grigio 10,00% vol; Sauvignon 10,00% vol; Bianco 9,50% vol. Rosato 9,50% vol; Rosso 9,50% vol (capoverso spostato in un’unica tabella dell’art.4)	organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. 12. Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole e forestali e all’Organismo di Controllo.		
--	---	--	--

Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'articolo 3, comma 1. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione nelle province di Verona e di Brescia. Sono fatti salve i diritti acquisiti dalle aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare. E' ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" oppure con mosti concentrati rettificati.	Articolo 5 Norme di vinificazione Le operazioni di vinificazione e appassimento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le operazioni di vinificazione e appassimento siano effettuate in stabilimenti situati nei territori della provincia di Mantova, Brescia, Verona e per le aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare. Inoltre sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle aziende già in possesso di autorizzazioni individuali in quanto aventi i requisiti previsti nel disciplinare approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 2011 e successive modifiche. 1.Per i vini "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" rosso superiore e bianco rosso passito è consentito in tutto o in parte l'appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei. Per tali vini è consentito un periodo di fermentazione e rifermentazione delle uve	Articolo 5 Norme di vinificazione Modifiche: - inserito l'appassimento tra le pratiche di vinificazione; Motivazione: -la pratica dell'appassimento sia per le uve bianche che nere, è tradizionalmente utilizzata nell'area gardesana per la produzione di vini di qualità "superiore" e "passiti". Il riferimento all'appassimento è inserito coerentemente tra le pratiche di vinificazione non tanto per poter poi essere indicato come nome in etichettatura, quanto invece per poter certificare tutta la filiera di produzione dalle uve a vino finito e indicare questa pratica, se richiesto commercialmente nel racconto produttivo. Modifiche: -inserita la specifica a salvaguardia dei diritti autorizzativi già in essere; Motivazione: -vengono normate a titolo definitivo le attuali autorizzazioni di vinificazione fuori zona di produzione. Modifiche: -inserite le specifiche tecniche per la pratica di appassimento delle uve; Motivazioni: -vengono esplicitate le norme tecniche con cui è possibile effettuare	Articolo 5 Norme di vinificazione Le operazioni di appassimento e vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le operazioni di appassimento e vinificazione e siano effettuate in stabilimenti situati nei territori della provincia di Mantova, Brescia, Verona e per le aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare. Inoltre sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle aziende già in possesso di autorizzazioni individuali in quanto aventi i requisiti previsti nel disciplinare approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 2011 e successive modifiche. 1.Per i vini "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" rosso superiore e bianco passito è consentito in tutto o in parte l'appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi
--	---	--	--

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Comunque a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010	fino al 30 giugno successivo all'anno di produzione delle uve. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. I vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" rosso superiore e "Garda Colli Mantovani" passito devono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno successivo all'anno di produzione delle uve. 4. E' consentita nel "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" rosso superiore a scopo migliorativo l'aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" rosso passito nella misura massima del 15%, nel rispetto dei limiti previsti per l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" seguiti dalla menzione riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni per la	l'appassimento delle uve fin tanto i tempi massimi di fermentazione e rifermentazione (30 giugno) nell'anno successivo di produzione delle uve. Modifiche: -inseriti i tempi minimi di immissione al consumo per le menzioni superiore, passito e riserva; Motivazione: -per detti vini, i tempi di immissione al consumo rispettano le attuali condizioni di produzione e immissione sul mercato; Modifica: -unicamente per la menzione rosso superiore è prevista la possibilità di utilizzo di una % massima di rosso passito; Motivazione: -il taglio fino ad un massimo del 15% del rosso superiore con il rosso passito è pratica tradizionale dell'area gardesana nella produzione dei vini rossi di qualità superiore e lungo affinamento;	contenitori in ambienti idonei. Per tali vini è consentito un periodo di fermentazione e rifermentazione delle uve fino al 30 giugno successivo all'anno di produzione delle uve. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. I vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" rosso superiore e "Garda Colli Mantovani" passito devono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno successivo all'anno di produzione delle uve. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" seguiti dalla menzione riserva, devono essere sottoposti ad un
---	--	---	--

	tipologia rosso di cui almeno 6 mesi in bottiglia e minimo di 1 anno per la tipologia bianco. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. 6. Per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve. 7. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente normativa 8. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: <table><tr><th>Tipologia di vino</th><th>Resa max. uva/vino %</th><th>Resa max. hl /Ha</th></tr><tr><td>“Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” bianco e bianco riserva</td><td>70</td><td>98</td></tr><tr><td>“Garda Colli</td><td></td><td></td></tr></table>	Tipologia di vino	Resa max. uva/vino %	Resa max. hl /Ha	“Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” bianco e bianco riserva	70	98	“Garda Colli				periodo di invecchiamento minimo di 2 anni per la tipologia rosso di cui almeno 6 mesi in bottiglia e minimo di 1 anno per la tipologia bianco. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. 6. Per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine “Garda Colli Mantovani” è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve. 7. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente normativa 8. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: <table><tr><th>Tipologia di vino</th><th>Resa max. uva/vino %</th><th>Resa max. hl /Ha</th></tr><tr><td>“Garda Colli Mantovani” bianco e bianco riserva</td><td>70</td><td>98</td></tr><tr><td>“Garda Colli Mantovani”</td><td></td><td></td></tr></table>	Tipologia di vino	Resa max. uva/vino %	Resa max. hl /Ha	“Garda Colli Mantovani” bianco e bianco riserva	70	98	“Garda Colli Mantovani”		
Tipologia di vino	Resa max. uva/vino %	Resa max. hl /Ha																			
“Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” bianco e bianco riserva	70	98																			
“Garda Colli																					
Tipologia di vino	Resa max. uva/vino %	Resa max. hl /Ha																			
“Garda Colli Mantovani” bianco e bianco riserva	70	98																			
“Garda Colli Mantovani”																					

	Mantovani” o “Colli Mantovani” bianco vendemmia tardiva	70	70	l'appassimento delle uve al termine del quale devono assicurare un grado volumico naturale minimo di 13% vol.	bianco vendemmia tardiva	70	70
	“Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” rosso , rosso riserva e chiaretto	70	91		“Garda Colli Mantovani” rosso , rosso riserva e chiaretto	70	91
	“Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” rosso superiore	70	70		“Garda Colli Mantovani” rosso superiore	70	70
	“Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” rosso superiore	70	70		Garda Colli Mantovani Chardonnay	70	98
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Chardonnay	70	98		Garda Colli Mantovani” Sauvignon	70	84
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Sauvignon	70	84		Garda Colli Mantovani” Merlot	70	91
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Merlot	70	91		Garda Colli Mantovani” ” Cabernet	70	91
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Merlot	70	91		Garda Colli Mantovani Bianco passito	50	45,5
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Merlot	70	91				
	Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Merlot	70	91				

	<table><tr><td>Mantovani² Cabernet</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Garda Colli Mantovani Bianco passito</td><td>50</td><td>45,5</td></tr></table>	Mantovani² Cabernet			Garda Colli Mantovani Bianco passito	50	45,5	
Mantovani² Cabernet								
Garda Colli Mantovani Bianco passito	50	45,5						

9. Per tutte le altre tipologie bianco, rosso e chiaretto, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

10. La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia bianco passito e rosso passito non deve essere superiore al 50% e qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Per detti vini le uve dopo l'appassimento devono assicurare un grado volumico naturale minimo di 13,00% vol.

~~11. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, con proprio provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino certificabile con la denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani" anche per singola tipologia, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a~~

Modifiche:-
~~-inserito un capitolo dedicato alla gestione delle produzioni così come previsto dalla Legge 238/16;~~
Motivazione:-
~~le indicazioni sono previste nei capitoli di legge e potrebbero essere eliminate dall'articolo del disciplinare anche se a nostro avviso la lettura dei dettami previsti nell'unico documento del disciplinare rende più semplice ad ogni singolo viticoltore la comprensione della misura di gestione delle produzioni.~~

9. Per tutte le altre tipologie bianco, rosso e chiaretto, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

10. La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia bianco passito e rosso passito non deve essere superiore al 50% e qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Per detti vini le uve dopo l'appassimento devono assicurare un grado volumico naturale minimo di 13,00% vol.

11. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento, il produttore può fare esplicita richiesta della menzione «riserva».

	dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo. 12. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all'articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto. 13. La Regione Lombardia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte quantitativi dei mosti e dei vini di cui il precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine controllata. 14. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento, il produttore può fare esplicita richiesta della menzione «riserva».		
--	--	--	--

Articolo 6 Caratteristiche al consumo	Articolo 6 Caratteristiche vini al consumo	Articolo 6 Caratteristiche vini al consumo	Articolo 6 Caratteristiche vini al consumo
I vini “Garda Colli Mantovani” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: <i>Bianco:</i>	1.I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” all 'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” bianco, anche riserva:	Modifiche: -per la tipologia bianco inserite le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche per le menzioni vendemmia tardiva e riserva; - rivisitate in chiave attuale le	1.I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” all 'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Garda Colli Mantovani” bianco, anche riserva:

- colore: giallo paglierino; - odore: delicato, caratteristico; - sapore: asciutto, sapido, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. - acidità totale minima: 5,00 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;	- colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini; - odore: fresco, armonico delicato e caratteristico con eventuali toni floreali; - sapore: da secco ad abboccato, armonico, vellutato con leggera vena salina; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.; 12% vol., per la tipologia riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l; “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” bianco passito: -colore: dal giallo paglierino al dorato; -odore: caratteristico, armonico, persistente; -sapore: dolce, caratteristico, armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto; -acidità totale minima: 4,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l; “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” bianco vendemmia tardiva: -colore: dal giallo paglierino al dorato; -odore: caratteristico, delicato, persistente; -sapore: da secco a dolce, caratteristico, armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., di cui almeno 11,50% vol. svolto; -acidità totale minima: 4,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;	caratteristiche del colore, dell'odore e del sapore; - aumentati nei valori, i parametri del grado alcolico e dell'estratto mentre è stato diminuito di mezzo punto il tenere acidico; Motivazione: - l'aggiornamento dei descrittori organolettici sono frutto di una evoluzione tecnica che risponde ai prodotti sul mercato; il range di sapore da secco ad abboccato risponde alle esigenze di una produzione che vede vini molto strutturati, in particolare per il bianco “vendemmia tardiva”, affinati il più delle volte in legno e con un residuo zuccherino molto spesso superiore a 4 g/l; -l'aumento da 15 a 19 g/l dell'estratto riduttore minimo indica questa tendenza così come la diminuzione del tenore acido da 5 a 4,5 g/l, -nel caso del bianco vendemmia tardiva è previsto un estratto riduttore minimo alto pari a 22 g/l e 26 g/l nel caso del bianco “passito” che a livello di sapore può essere esclusivamente dolce.	- colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini; - odore: fresco, armonico delicato e caratteristico con eventuali toni floreali; - sapore: da secco ad abboccato, armonico, vellutato con leggera vena salina; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.; 12% vol., per la tipologia riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l; “Garda Colli Mantovani” bianco passito: -colore: dal giallo paglierino al dorato; -odore: caratteristico, armonico, persistente; -sapore: dolce, caratteristico, armonico; -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto; -acidità totale minima: 4,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l; “Garda Colli Mantovani” bianco vendemmia tardiva: -colore: dal giallo paglierino al dorato; -odore: caratteristico, delicato, persistente; -sapore: da secco a dolce, caratteristico, armonico;
---	--	---	---

<i>Sauvignon:</i> - colore: giallo dorato chiaro; - odore: delicato, tendente all'aromatico; - sapore: asciutto, di corpo, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; - acidità totale minima: 5,00 - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. <i>Chardonnay:</i> - colore: paglierino; - odore: fino, caratteristico, lievemente fruttato; - sapore: asciutto, fine, talvolta morbido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; - acidità totale minima: 5,00 - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l <i>Rosato:</i> - colore: rosato brillante; - odore: delicato, fruttato, ricorda gli agrumi con prevalenza di cedro	“Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Sauvignon: - colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini, - odore: tipico, caratteristico con eventuali sentori floreali; - sapore: secco a volte abboccato, tipico, armonico - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Chardonnay: - colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini, - odore: fine, caratteristico con eventuali sentori fruttati e floreali; - sapore: secco a volte abboccato, armonico - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l. “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Charetto: - colore: da rosa chiaro a rosato più o meno intenso; - odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati; - sapore: secco a volte abboccato, fresco, fine, sapido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.	Modifiche: -anche per tutte le tipologie varietali sono stati aggiornati in aumento i valori dell'alcol volumico naturale minimo e dell'estratto riduttore minimo; Motivazione: -per tutte le ragioni già espresse precedentemente sono stati adeguati alle produzioni sul mercato i parametri del colore, dell'olfatto e del sapore così come i valori in aumento per alcool ed estratto. Solo l'acidità è stata adeguata con una riduzione di mezzo punto da 5 a 4,5 g/l. Modifica: -la tipologia rosato è stata modificata con il nome della vigente menzione tradizionale “charetto” -le altre modifiche dei parametri chimico-fisici ed organolettici rispondono alle esigenze di adeguamento tecnico di mercato	-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., di cui almeno 11,50% vol. svolto; -acidità totale minima: 4,0 g/l; -estratto non riduttore minimo: 22,00 g/ “Garda Colli Mantovani” Sauvignon: - colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini, - odore: tipico, caratteristico con eventuali sentori floreali; - sapore: secco a volte abboccato, tipico, armonico - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l “Garda Colli Mantovani” Chardonnay: - colore: giallo paglierino con riflessi anche verdolini, - odore: fine, caratteristico con eventuali sentori fruttati e floreali; - sapore: secco a volte abboccato, armonico - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5% vol.; - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 19 g/l. “Garda Colli Mantovani” Charetto:
--	--	---	---

- sapore: morbido, fresco con sentore di mandorla; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidità totale minima: 5,00 - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. <i>Rosso:</i> - colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con l'invecchiamento - odore: vinoso, delicato, gradevole; - sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidità totale minima: 4,50 g/l - estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.	- acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17 g/l. “Garda Colli Mantovani” “Colli Mantovani” rosso, anche riserva: - colore: rosso rubino anche intenso talvolta anche granato con l'invecchiamento; - odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato; - sapore: da secco ad abboccato, fine, caratteristico a volte ammandorlato; - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5 %; 12,5 % vol per la tipologia riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 23 g/l. “Garda Colli Mantovani” “Colli Mantovani” rosso superiore - colore: rosso rubino carico anche con riflessi granati - odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato; - sapore: da secco ad abboccato, pieno, vellutato, con sentore di confettura se sottoposto a parziale appassimento	viste precedentemente per tutte le altre tipologie; Motivazione: - la tipologia rosato è abitualmente chiamata “chiarretto” che ne indica totalmente il vino rosato prodotto localmente; -solo per la tipologia chiarretto il valore dell’estratto riduttore minimo è stata abbassato di un punto da 18 a 17 g/l. Modifiche: -per la tipologia rosso inserite le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche per le menzioni superiore e riserva: - rivedite in chiave attuale le caratteristiche del colore, dell’odore e del sapore; - aumentati nei valori i parametri del grado alcolico e dell’estratto riduttore minimo; Motivazione: - l’aggiornamento dei descrittori organolettici sono frutto di una evoluzione tecnica che risponde ai prodotti sul mercato; - il range di sapore da secco ad abboccato risponde alle esigenze di una produzione che vede vini molto strutturati sia per il rosso “superiore” e sia per il rosso “passito”, affinati il più delle volte in legno e con un residuo zuccherino che ne traduce la sensazione di “morbidezza”.	- colore: da rosa chiaro a rosato più o meno intenso; - odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati; - sapore: secco a volte abboccato, fresco, fine, sapido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17 g/l. “Garda Colli Mantovani” rosso, anche riserva: - colore: rosso rubino anche intenso talvolta anche granato con l'invecchiamento; - odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato; - sapore: da secco ad abboccato, fine, caratteristico a volte ammandorlato; - titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,5 %; 12,5 % vol per la tipologia riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 23 g/l. “Garda Colli Mantovani” rosso superiore - colore: rosso rubino carico anche con riflessi granati - odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato; - sapore: da secco ad abboccato,
--	---	---	--

	delle uve; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol, - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 26 g/l “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Rosso passito: - colore: rosso rubino tendente al granato anche con l’invecchiamento; - odore: caratteristico, elegante, persistente; - sapore: dal secco al dolce, di corpo, caratteristico, con retrogusto ammandorlato- - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto; - acidità totale minima: 4,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l. “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” Cabernet: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato; - sapore: secco, sapido, gentile, con fondo ammandorlato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l.	-L’aumento dei valori dell’estratto riduttore minimo sia per la tipologia rosso da 18 a 23 g/l , sia per i vini della nuova menzione superiore 26 g/l come per il passito 28 g/l è indicatore di una qualità delle produzioni con vini molto strutturati e complessi adatti al lungo affinamento anche in legno. Modifiche: -anche per le tipologie varietali Cabernet e Merlot sono stati aggiornati in aumento i valori dell’alcol volumico naturale minimo e dell’estratto riduttore minimo; Motivazione: -per tutte le ragioni già espresse precedentemente sono stati adeguati alle produzioni sul mercato i parametri del colore, dell’olfatto e del sapore così come i valori in	pieno, vellutato, con sentore di confettura se sottoposto a parziale appassimento delle uve; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol, - acidità totale minima: 4,5 g/l - estratto non riduttore minimo: 26 g/l “Garda Colli Mantovani” Cabernet: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato; - sapore: secco, sapido, gentile, con fondo ammandorlato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - acidità totale minima: 4,5 g/l;
<i>Cabernet:</i> - colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato - odore: vinoso, intenso,			

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

caratteristico, gradevole; - sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. - acidità totale minima: 4,50 - estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. <i>Merlot:</i> - colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento -odore: vinoso, intenso, caratteristico, delicato, eterico e gradevole se invecchiato; - sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. - acidità totale minima: 4,50 g/l -estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. <i>Pinot bianco:</i> colore: giallo paglierino; odore: delicato e caratteristico; sapore: pieno, morbido e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.	“Garda Colli Mantovani” o “Colli- Mantovani” Merlot: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato; - sapore: secco, sapido, gentile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l.	aumento per alcool ed estratto.	- estratto non riduttore minimo: 22 g/l. “Garda Colli Mantovani” Merlot: - colore: rosso rubino più o meno intenso; - odore: fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato; - sapore: secco, sapido, gentile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
---	--	--	--

Pinot grigio: _____ — colore: dal giallo paglierino al ramato; — odore: intenso, caratteristico; — sapore: vellutato, morbido e armonico; _____ — titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; _____ — acidità totale minima: 5,00 g/l; — estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. E' consentito l'uso in etichetta della specificazione "Rubino" per il vino "Garda Colli Mantovani" rosso e "Chiaretto" per il vino "Garda Colli Mantovani" rosato. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore. _____ I vini a origine controllata "Garda Colli Mantovani" possono essere conservati in recipienti di legno; in tal caso possono presentare caratteristico sapore di legno. _____ I vini "Garda Colli Mantovani" rosso Merlot e rosso Cabernet con titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol. e sottoposti a un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, dei quali uno in	3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può	3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno
---	---	---

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

legno, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva "riserva".	rilevare sentore di legno		
--	---	--	--

Articolo 7 Designazione, presentazione e confezionamento Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni Ue in materia. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata	Articolo 7 Etichettatura e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 3. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani"; può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in	Articolo 7 Etichettatura e presentazione	Articolo 7 Etichettatura e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 3. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o
---	---	---	--

“Garda Colli Mantovani” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. E’ obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per i vini a origine controllata “Garda Colli Mantovani” sui recipienti fino a 5 litri di capacità.	recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 4. Nella presentazione e designazione del “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” rosso superiore è consentito l’uso della menzione tradizionale qualificata con “Rubino”. 5.Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.	Modifiche: - il comma 4 è stato spostato dal vigente articolo 6 e riscritto per regolamentare l’uso delle due menzioni tradizionali “Rubino “ per la tipologia rosso superiore e “Chiaretto” per la tipologia rosato; Motivazioni: -come ampiamente documentato nella relazione documentale con foto di etichette storiche, premi e riconoscimenti, la menzione tradizionale “Rubino” è da sempre utilizzata localmente per l’identificazione dei vini rossi prodotti da uve Cabernet e Merlot e Rondinella. Nella proposta di modifica si richiede di esaltare maggiormente l’utilizzo della menzione tradizionale “Rubino” in abbinamento esclusivo con la tipologia rosso superiore così da poterne elevare ancor più il valore di mercato. -per la menzione tradizionale	nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 4.Nella presentazione e designazione del “Garda Colli Mantovani” rosso superiore è consentito l’uso della menzione qualificata con “Rubino”. 5.Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
--	---	---	--

		Chiaretto, questa è abitualmente utilizzata per indicare i vini locali della tipologia rosato.	
--	--	--	--

	Art. 8 (ex art 7) Confezionamento	Art. 8 (ex art 7) Confezionamento	Art. 8 Confezionamento
	1. I vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione Inoltre sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta, renana fino alla capacità massima di 9 litri. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani” condizionato in recipienti fino a 60 litri, ad esclusione delle menzioni riserva, superiore, Rubino, Chiaretto, vendemmia tardiva, passito e	Modifica: -previsto all’articolo 8 le caratteristiche per il confezionamento, nel disciplinare vigente si fa solo riferimento all’articolo 7 di riportare l’annata nei recipienti fino a 5 litri; - previsti recipienti in vetro fino ad un volume massimo di 3 litri ; -prevista la tradizionale vendita in azienda diretta al consumatore anche in recipienti fino a 60 litri; -previsto l’utilizzo dei bag in box con l’esclusione dei vini seguiti da una menzione; -ammesse tutte le chiusure. Motivazioni:	1.I vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” e “Colli Mantovani” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Inoltre sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta, renana fino alla capacità massima di 9 litri. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” o “Colli Mantovani”

	vigna. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” “Colli Mantovani” a esclusione delle tipologie qualificate con le menzioni riserva, superiore, Rubino, vendemmia tardiva, passito, vigna è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.	- non si prevede la dama ed per questo che il vetro arriva fino ad un massimo di 3 litri; - l’uso della vendita diretta al consumatore è stato consentito solo se presso l’azienda nel territorio di origine (nell’area è una vendita tradizionale per il grande afflusso turistico); -il bag in box è una esigenza commerciale non più prescindibile anche per una piccola denominazione qualitativa.	condizionato in recipienti fino a 60 litri, ad esclusione delle menzioni riserva, superiore, Rubino, Chiaretto, vendemmia tardiva, passito e vigna. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” ad esclusione delle tipologie qualificate con le menzioni riserva, superiore, Rubino, vendemmia tardiva, passito, vigna è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.
--	--	---	---

Articolo 8 Legame con l’ambiente geografico A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica di produzione è compresa nell’Anfiteatro Morenico del Garda, con quote che arrivano a 200 m. slm. Le colline moreniche sono costituite	Articolo 9 (ex 8) Legame con l’ambiente geografico A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica di produzione è compresa nell’Anfiteatro Morenico del Garda, con quote che arrivano a 200 m. slm. Le colline moreniche sono costituite da sedimenti di origine fluvio-glaciale. I suoli sono sciolti e permeabili,	Articolo 9 (ex 8) Legame con l’ambiente geografico Modifiche: -formulate con l’integrazione delle nuove menzioni i passaggi di descrizione; Motivazione: -la descrizione del legame con l’ambiente e l’interazione dei fattori umani e climatici consente di spiegare perfettamente l’introduzione	Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica di produzione è compresa nell’Anfiteatro Morenico del Garda, con quote che arrivano a 200 m. slm. Le colline moreniche sono costituite
---	--	--	---

da sedimenti di origine fluvio-glaciale. I suoli sono sciolti e permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo. La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse. Il Mincio costituisce l'asse idrologico principale. Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive elevate. Le precipitazioni medie annue superano i 700 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in primavera. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani". La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte. Successivamente la civiltà etrusca portò la cultura del vino. Testimonianza importante per i vini e	consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo. La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse. Il Mincio costituisce l'asse idrologico principale. Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive elevate. Le precipitazioni medie annue superano i 700 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in primavera. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" o "Colli Mantovani". La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte. Successivamente la civiltà etrusca portò la cultura del vino. Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d'Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella "Descrizione in compendio del castello di Solferino" un documento dell'Archivio	per la tipologia bianco e rosso della menzioni vendemmia tardiva, passito e superiore.	da sedimenti di origine fluvio-glaciale. I suoli sono sciolti e permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo. La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse. Il Mincio costituisce l'asse idrologico principale. Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive elevate. Le precipitazioni medie annue superano i 700 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in primavera. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte. Successivamente la civiltà etrusca portò la cultura del vino. Testimonianza importante per i vini e
--	--	---	---

le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrizione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588. Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre. Possiamo affermare che tutto il territorio di produzione della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare: - la base ampelografica dei vigneti è frutto di una lunga selezione operata dall’uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione. - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di	di Stato di Mantova del 1588. Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre. Possiamo affermare che tutto il territorio di produzione della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani”o “Colli Mantovani” ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare: - la base ampelografica dei vigneti è frutto di una lunga selezione operata dall’uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione. - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di coltivazione (collinare o di pianura) - le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle consolidate sull’eredità della tradizione per l’ottenimento dei vini previsti dal disciplinare.	le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrizione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588. Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre. Possiamo affermare che tutto il territorio di produzione della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare: - la base ampelografica dei vigneti è frutto di una lunga selezione operata dall’uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione. - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di
---	--	---

coltivazione (collinare o di pianura) - le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle consolidate sull'eredità della tradizione per l'ottenimento dei vini previsti dal disciplinare. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti descritti e definiti all'art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati. La tipicizzazione legata al territorio è evidente e necessaria per raggiungere le caratteristiche descritte nel disciplinare. La vitivinicoltura collinare è legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all'esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini. Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.	B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti descritti e definiti all'art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati anche per le tradizionali tipologie bianco e rosso seguite dalle menzioni tradizionali come vendemmia tardiva, superiore, riserva e passito. La tipicizzazione legata al territorio è evidente e necessaria per raggiungere le caratteristiche descritte nel disciplinare anche per le nuove menzioni in particolare per i vini bianchi la vendemmia tardiva è una pratica comune dettata dall'andamento climatico della zona che consente ampie escursioni climatiche e umidità regolate dall'influsso delle correnti del Lago di Garda , lo stesso dicasi per le maturazioni più spinte per le uve destinate alla produzione della tipologia passito, la cui partica di appassimento delle uve sui graticci è in uso tradizionalmente in tutta l'areale gardesano che scorre lungo il fiume Mincio a confine tra Lombardia e Veneto. La vitivinicoltura sulle		coltivazione (collinare o di pianura) - le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle consolidate sull'eredità della tradizione per l'ottenimento dei vini previsti dal disciplinare. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti descritti e definiti all'art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati anche per le tradizionali tipologie bianco e rosso seguite dalle menzioni tradizionali come vendemmia tardiva, superiore, riserva e passito. La tipicizzazione legata al territorio è evidente e necessaria per raggiungere le caratteristiche descritte nel disciplinare anche per le nuove menzioni in particolare per i vini bianchi la vendemmia tardiva è una pratica comune dettata dall'andamento climatico della zona che consente ampie escursioni climatiche e umidità regolate dall'influsso delle correnti del Lago di Garda , lo stesso dicasi per le maturazioni più spinte per le uve destinate alla produzione della tipologia passito, la cui partica di appassimento delle uve sui graticci è in uso tradizionalmente in tutta
---	--	--	---

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La specificità dei vini è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole. I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l'esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l'impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate. La coltura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite , migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.	colline moreniche del Garda è infatti legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all'esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini. Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La specificità dei vini è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole. I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l'esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l'impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate. La coltura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite , migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.	l'areale gardesano che scorre lungo il fiume Mincio a confine tra Lombardia e Veneto. La vitivinicoltura sulle colline moreniche del Garda è infatti legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all'esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini. Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La specificità dei vini è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole. I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l'esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l'impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate. La coltura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite , migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.
--	---	--

Articolo 9 Riferimenti alla struttura di controllo Attualmente l'ente di controllo è VALORITALIA.. Nome e Indirizzo: VALORITALIA srl, Via Piave 24, 00187 Roma. Sede operativa Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona). VALORITALIA srl, è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).	Art.10 (ex art.9) Riferimenti alla struttura di controllo Attualmente l'ente di controllo è VALORITALIA.. Nome e Indirizzo: VALORITALIA srl, Via Piave 24, 00187 Roma. Sede operativa Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona). VALORITALIA srl, è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012. (Allegato 2).	Art.10 (ex art.9) Riferimenti alla struttura di controllo Modifiche: aggiornati i riferimenti alla legge 238/16 .	Art.10 Riferimenti alla struttura di controllo Attualmente l'ente di controllo è VALORITALIA.. Nome e Indirizzo: VALORITALIA srl, Via Piave 24, 00187 Roma. Sede operativa Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona). VALORITALIA srl, è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012. (Allegato 2).
---	--	--	---

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 4 agosto 2021 - n. 10785

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 (MIS A) - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 18.377,79 all'impresa Omeco s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500431 - Contestuale economia di € 2.932,81 - CUP E24E20000030007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549 avente ad oggetto «Presenza d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236 avente ad oggetto «Presenza d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

- la d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253 avente ad oggetto «Presenza d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;
- la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596 avente ad oggetto «Presenza d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della D.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. 10 dicembre 2019, n. 18095 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Dato atto che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto del 7 febbraio 2020 n. 1421 con il quale è stata concessa all'impresa OMECO S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 53.276,50	€ 21.310,60

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 21.310,60 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24267	€ 10.655,30
14.01.203.10855	2021	24307	€ 7.458,71
14.01.203.10873	2021	24342	€ 3.196,59

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 23 febbraio 2021 con protocollo O1.2021.0017396;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto all'investimento complessivo ammesso di € 53.276,50 sono state rendicontate minori spese per € 45.944,47;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa OMECO S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500431 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 21.310,60 è rideterminato in € 18.377,79;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623570;
- Codice variazione concessione COVAR: 546864;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa OMECO S.R.L. (codice fiscale 03940580982 e codice beneficiario 991261) per un importo pari ad € 18.377,79 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	24267	€ 9.188,89
14.01.203.10855	2021	24307	€ 6.432,23
14.01.203.10873	2021	24342	€ 2.756,67

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto del 7 febbraio 2020 n. 1421 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 2.932,81 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2021	24267	-€ 1.466,41
14.01.203.10855	2021	24307	-€ 1.026,48
14.01.203.10873	2021	24342	-€ 439,92

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese come indicato nel decreto 29 marzo 2021, n. 4283 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020 n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa OMECO S.R.L. in € 18.377,79 per le motivazioni indicate in premessa;
2. di liquidare il contributo spettante all'impresa OMECO S.R.L. (codice fiscale 03940580982) per un importo pari ad € 18.377,79 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
OMECO SRL	991261	14.01.203.10839	2021 / 24267 / 0		9.188,89
OMECO SRL	991261	14.01.203.10855	2021 / 24307 / 0		6.432,23
OMECO SRL	991261	14.01.203.10873	2021 / 24342 / 0		2.756,67

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 2.932,81 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	24267	0	-1.466,41	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24307	0	-1.026,48	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24342	0	-439,92	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020 n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

D.d.u.o. 5 agosto 2021 - n. 10886
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.3.B.1.1.
Bando «Linea internazionalizzazione plus» in attuazione della
l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 -
Approvazione esiti istruttori domande e approvazione elenco
beneficiari non ammessi alla concessione dell'agevolazione
- V provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT,

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi», finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale».

Visti i criteri di selezione dell'Azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro forme aggre-

gate su base territoriale o settoriale» approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2015;

Richiamata la l.r. 29 dicembre 2016 n. 35 «Legge di stabilità 2017 - 2019» che:

- all'art. 1, comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito 'Fondo Internazionalizzazione');
- all'art.1, comma 5 demanda alla Giunta l'emanazione del provvedimento per la disciplina dei criteri e delle modalità di gestione del Fondo;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della «Linea Internazionalizzazione» e contestuale istituzione della nuova «Linea Internazionalizzazione Plus» a valere sull'asse III Azione III.b.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi», con la quale Regione Lombardia:

- chiude la misura «Linea Internazionalizzazione» istituita con d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018;
- istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione Plus» e approva i relativi criteri applicativi;
- stabilisce che la dotazione finanziaria della misura «Linea Internazionalizzazione Plus» ha copertura finanziaria, per la parte di finanziamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con l.r. n. 35/2016, già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo mentre per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 1.500.000,00 sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;
- stabilisce che le agevolazioni della Misura «Linea Internazionalizzazione Plus» siano concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando;

Richiamato il decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 avente oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020», il quale:

- approva il «bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus», finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri;
- stabilisce che la dotazione complessiva della Linea «Linea Internazionalizzazione Plus» è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:
 - per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione (istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo), euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;
 - per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;
- dispone che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021
- demanda i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione» della Direzione Generale Sviluppo economico»;
- demanda, ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- prevede che le agevolazioni saranno concesse ed erogate come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto all'interno

del regime quadro nazionale SA.57021 (come prorogato al 30 giugno 2021 con la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021) e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 entro l'attuale periodo di validità del Quadro Temporaneo (salvo eventuali ulteriori proroghe da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 34/2020 e succ. mod);

- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
- stabilisce che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione», avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- prevede che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamati:

- l'art.2 comma 2 della l.r. n.11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo»
- la d.g.r. n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto «Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Visti:

- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che incarica Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale competente in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto in data 12 marzo 2020;
- il secondo Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1. sottoscritto in data 20 luglio 2021;

Dato atto che, ai sensi del bando di cui al decreto n. 4860 del 9 aprile 2021:

- sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o

consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI;

- l'Agevolazione si configura come finanziamento a medio-lungo termine erogato a valere sulle risorse del Fondo cui si aggiunge una quota di contributo a fondo perduto;
- l'Agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di Finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di Contributo a fondo perduto.
- il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è di massimo 15 mesi, salvo proroga sino a 90 giorni, dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. La proroga dovrà essere chiesta entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del progetto;
- la rendicontazione dei progetti dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto pena la decadenza dall'Agevolazione.

Richiamate:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

Considerato che, ai sensi del decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 e dell'art. B.1.c del bando, Il contributo in conto capitale e il finanziamento si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Considerato altresì che gli aiuti concessi ed erogati all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547:

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuto che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export Attrazione degli investimenti e Promozione», avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Stabilito inoltre che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfanno le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Considerato che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del Reg. 1301/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolta alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Dato atto che, in virtù del protrarsi della pandemia da COVID 19 e considerata la proroga del Quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID 19 di cui all'aiuto SA 62495, il decreto n. 8808 del 28 giugno 2021:

- proroga, per la misura «Linea Internazionalizzazione Plus», il termine per le concessioni nell'ambito del «Quadro Temporaneo per le misure Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19» dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;
- stabilisce che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulla misura Linea Internazionalizzazione Plus avviene fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni già previste dal bando;

Rilevato che il bando di cui al decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 stabilisce che:

- la tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/98: le istruttorie saranno

effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo (art. C.2.1);

- le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione (art. C.2.2);
- l'istruttoria delle Domande, effettuata dal Gestore, prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria (C.3.a);
- a conclusione della fase di istruttoria, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento, che approva gli atti conseguenti (art. C.3.f);

Richiamato l'art C.3.d del bando - Definizione del quadro cauzionale - che, ai sensi dell'art. 2 co.2 della l.r. 11/2014 ed alla d.g.r. n. 4456/2021, definisce il quadro cauzionale a copertura del finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa come di seguito riportato:

- alle imprese consolidate viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3 comma 9 del Bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	30,00
2	2			27,50
3				25,00
4				22,50
5	3			20,00
6				17,50
7				15,00
8	4	Ammissibile	Ammissibile con garanzia 25% del finanziamento	12,50
9			Ammissibile con garanzia 45% del finanziamento	10,00
10			Ammissibile con garanzia 75% del finanziamento	7,50
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	5,00
12				2,50

- In caso di Start-Up, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 9) del Bando
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	>=80	>=24
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del finanziamento concesso	>=70; <80	>=21; <24
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del finanziamento concesso	>=60; <70	>=18; <21
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del finanziamento concesso	>=50; <60	>=15; <18

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Considerato che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Dipartimento delle politiche europee mentre la registrazione dei singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti e nel caso specifico

dalla dirigente della U.O. Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione;

Considerato che:

- lo sportello per la presentazione delle domande è stato attivato il 20 aprile 2021 e si è chiuso nella stessa giornata per esaurimento delle risorse;
- Finlombarda s.p.a., in qualità di ente gestore, ha svolto le istruttorie delle domande presentate indicate nell'allegato A;

Visti gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda S.p.A. attraverso il sistema informativo Bandi Online nella data del 4 agosto 2021 come di seguito specificato:

- n.1 domanda non ammessa all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto degli esiti istruttori;
- approvare l'elenco delle domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini del procedimento stabiliti dal bando ai sensi della legge 241/90;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5 del 04 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Sviluppo Economico»;
- la d.g.r. n. 4422 del 25 gennaio 2021 che approva il II Provvedimento Organizzativo 2021 con cui, si procede alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e degli incarichi con l'attribuzione alla Direzione Sviluppo Economico delle deleghe riferenti alla Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione»;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 che approva il V Provvedimento Organizzativo 2021 con cui vengono nominati il dott. Armando De Crinito Dirigente ad interim della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» e la Dottorssa Milena Bianchi Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione Degli Investimenti e Promozione» della Direzione Generale «Sviluppo Economico»;
- il d.d.u.o. 4283 del 29 Marzo 2021, con il quale il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico è stato nominato quale Responsabile dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020: «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese» per l'azione 3.b.1.1
- il d.d.u.o. 4860 del 9 aprile 2021 con il quale il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della Direzione Generale Sviluppo Economico demanda alla dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, export, attrazione degli investimenti e promozione i conseguenti atti di concessione relativi al bando Linea Internazionalizzazione PLUS a valere sull'azione III.3.b.1.1 dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti istruttori rilasciati dall'ente gestore Finlombarda s.p.a. attraverso il sistema informativo Bandi on line nella data del 4 agosto 2021 e di approvare l'elenco delle domande non ammesse all'agevolazione, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto al soggetto indicato al citato allegato A e a Finlombarda s.p.a.;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

La dirigente
Milena Bianchi

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Allegato A: Elenco delle domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito - V Provvedimento								
N	Impresa	id domanda	P.IVA	data protocollo	N protocollo	punteggio assegnato	esito valutazione	note
1	INTERCONTACT S.R.L.	2906780	01554000172	20/04/2021 13:05	O1.2021.0023751	52	NON AMMISSIBILE	Il Progetto non risulta ammissibile ai sensi dell'art. C.3.c - punto 13) del Bando (il punteggio complessivo dell'istruttoria di merito è inferiore a 60 punti)

D.d.u.o. 5 agosto 2021 - n. 10948

2014IT16RFOP012 - Misura «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1. - Decreto Rinnunce Successive Alla Concessione E Relative Economie Per Euro 400.818,43 - ID RLO12017002423

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica fra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che proroga la validità del regolamento (UE) 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023 e che proroga la validità del Regolamento (UE) 651/2014 fino al 31 dicembre 2023 e modifica gli adempimenti pertinenti;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamato il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR

2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 15 febbraio 2015 C (2015) 923 final, e successiva approvazione da parte della Giunta con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, è stato oggetto di successive riprogrammazioni:

- Decisione di esecuzione della CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, fra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati:

- l'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) con cui Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;
- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892) Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014- 2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto n. 6439 del 31 maggio 2017 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892 e che prevede l'apertura dello sportello dal 05 luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019, successivamente prorogato al 31 dicembre 2020 con il decreto 18136 del 11 dicembre 2020;
- il decreto n. 3738 del 16 marzo 2018 di approvazione delle Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso Al Via;
- la d.g.r. 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;
- la d.g.r. 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» per la parte destinata al Fondo di garanzia;
- la d.g.r. 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o. 13 dicembre 2018, n. 18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

- la d.g.r. 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA», di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632;
- la d.g.r. 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;
- la d.g.r. n. XI/3378 del 14 luglio 2020 con cui si è provveduto tra l'altro a:
 - istituire la Linea «Investimenti aziendali Fast»;
 - prorogare lo sportello per tutte le linee al 30 giugno 2021;
 - individuare Finlombarda s.p.a., per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020, quale organismo intermedio per le attività di gestione ed erogazione del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;
 - dare atto che le disponibilità stimabili sulla misura ammontano a euro 15.551.961,00 di cui euro 10.202.081,00 per la quota di accantonamento al Fondo di garanzia ed euro 5.349.880,00 per il contributo in conto capitale;
- la d.g.r. n. XI/4371 del 03 marzo 2021 che incrementa la dotazione finanziaria per la quota di contributo in conto capitale per l'importo di € 4.000.000,00 utilizzando le economie maturate sul Fondo Controgaranzie;
- il decreto 9679 del 07 agosto 2020 di approvazione dell'Avviso Al Via coordinato e integrato dalla nuova Linea investimenti aziendali Fast - Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 riservato alle domande pervenute a partire dal 22 settembre 2020;
- il decreto n. 3321 del 19 marzo 2021 di approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con decreto 9679 del 7 agosto 2020;

Rilevato, in particolare, che il dispositivo della suddetta d.g.r. X/5892 prevede:

- quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul territorio lombardo;
- che l'Intervento agevolativo si componga di: un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari convenzionati, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, erogato a saldo a conclusione del progetto, a valere su risorse POR-FESR 2014-2020;
- la conferma di Finlombarda Spa quale gestore del Fondo di garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l.r. 2/2016 a valere su risorse POR-FESR 2014-2020;
- che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio aree produttive;

Dato atto che:

- le concessioni sulla misura «AL VIA» Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive, di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, sono attuate in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);

- con riferimento al Regime di esenzione di cui Regolamento (UE) n. 651/2014, l'iniziativa «AL VIA» è stata comunicata alla Commissione europea con registrazioni di aiuto n. SA.48460, SA.49780 e SA.53632;
- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020 (registrato al n. 12549/RCC);
- con d.d.u.o. 11 novembre 2019, n. 18163 è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- con il d.d.u.o. 9 aprile 2020, n. 4341, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati prorogati alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via approvato con il già citato d.d.u.o. n. 6439/2017;

Dato atto, altresì, che:

- l'istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello;
- l'art. 29, comma 1 dell'Avviso recita: «Il soggetto destinatario può rinunciare alla realizzazione del progetto in qualsiasi momento dalla presentazione della domanda sino all'erogazione del finanziamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a Regione Lombardia, a Finlombarda s.p.a. e all'Intermediario convenzionato. La rinuncia alla realizzazione del progetto implica l'automatica rinuncia all'intervento agevolativo complessivo e la decadenza, ove già concessa, dell'agevolazione relativa alla Garanzia e al Contributo in conto capitale»;

Viste le domande di ammissibilità presentate dalle seguenti imprese a valere sul Bando di cui al decreto 6439/2017:

- ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS - CF 10946470159 - prot. O1.2017.0021582 del 01 agosto 2017, progetto ID 485417;
- BERTUETTI S.P.A. - CF 02848020174, prot. O1.2019.0001161 del 05 febbraio 2019 - progetto ID 1130268;
- SOMAI S.R.L. - CF 03225630155, prot. O1.2018.0014276 del 30 luglio 2018 - progetto ID 769488;
- BUFFOLI TRANSFER S.P.A. - CF 01103370175, prot. O1.2018.0018942 del 30 novembre 2018 - progetto ID 562111;

Richiamati i decreti con i quali sono state concesse le agevolazioni comprensive di aiuto in Esl e di contributo in conto capitale alle seguenti imprese come indicato nella seguente tabella:

Soggetti Beneficiari	Decreto di concessione n. COR CUP	Totale spese ammissibili Euro	Importo finanziamento Euro	Importo garantito Euro	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
						Aiuto in Esl Euro	Contributo in conto capitale Euro	
ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS	5219 del 26/06/2018 COR 532016 CUP E52B180003 80009	3.000.000,00	2.780.560,00	1.917.196,00	616.241,25	141.082,00	160.000,00	111.180,00
BERTUETTI S.P.A.	17505 del 06/12/2019 COR 1478829 CUP E5AE19001970 006	352.242,56	324.906,42	227.434,49	73.103,94	13.641,00	87.336,43	0,00
SOMAI S.R.L.	9037 del 21/04/2019 COR 957462 CUP E571190002000 04	434.526,00	391.348,00	273.940,10	55.082,18	15.904,00	43.482,00	1,00
BUFFOLI TRANSFER S.P.A.	12056 del 05/11/2019 COR 1400465 CUP E571190003200 04	1.000.000,00	860.000,00	696.000,00	191.260,00	36.625,00	160.000,00	0,00

Visto che con i decreti di concessione sono stati assunti gli impegni di spesa ripartiti come indicato nella seguente tabella:

Impresa	Importo complessivo	Capitolo	Anno Impegno	Impegno	Importo
ATEX S.R.L. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS	€ 150.000,00	14.01.203.10839	2021	2021/23810	75.000,00
		14.01.203.10855	2021	2021/23811	52.500,00
		14.01.203.10873	2021	2021/28319	22.500,00
BERTUETTI S.P.A	€ 57.336,43	14.01.203.10839	2021	2021/24942	28.668,22
		14.01.203.10855	2021	2021/26300	20.067,75
		14.01.203.10873	2021	2021/24947	8.600,46
SOMAI S.R.L.	€ 43.482,00	14.01.203.10839	2021	2021/23913	21.741,00
		14.01.203.10855	2021	2021/23914	15.218,70
		14.01.203.10873	2021	2021/28280	6.522,30
BUFFOLI TRANSFER SPA	€ 150.000,00	14.01.203.10839	2021	2021/23983	75.000,00
		14.01.203.10855	2021	2021/23985	52.500,00
		14.01.203.10873	2021	2021/28310	22.500,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dai sopra richiamati decreti di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, firmati rispettivamente nelle date indicate di seguito e, che successivamente, hanno percepito la prima tranche del finanziamento, come indicato nella seguente tabella:

Impresa	Data stipula contratto di finanziamento	Importo I tranche di finanziamento Euro	Data valuta
SOMAI SRL	05/07/2019	273.940,10	05/07/2019
BUFFOLI TRANSFER SPA	05/12/2019	212.500,00	05/12/2019

Preso atto che le imprese ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS per il progetto ID 485417 e BERTUETTI S.P.A. per il progetto ID 1130268, non hanno mai sottoscritto il contratto di finanziamento e pertanto non hanno ricevuto l'anticipo del finanziamento come da comunicazione di Finlombarda SpA prot. 01.2021.0024845 del 4 maggio 2021;

Visto che è pervenuta la rinuncia alla domanda di adesione alla misura AL VIA da parte delle seguenti imprese:

- ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS, prot. 01.2021.0027117 del 7 giugno 2021;
- BERTUETTI S.P.A., PROT. 01.2021.0026934 DEL 1 GIUGNO 2021
- SOMAI SRL, PROT. 01.2020.0019214 DEL 13 NOVEMBRE 2020;
- BUFFOLI TRANSFER S.P.A., PROT. 01.2021.0022572 del 1 aprile 2021;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto delle rinunce pervenute dalle seguenti imprese:
 - ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS - CF 10946470159 - PROGETTO ID 485417;
 - BERTUETTI S.P.A. - CF 02848020174 - PROGETTO ID 1130268;
 - SOMAI S.R.L. - CF 03225630155 - PROGETTO ID 769488;
 - BUFFOLI TRANSFER S.P.A. - CF 01103370175 - PROGETTO ID 562111;
- di prendere atto dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento su richiesta delle imprese e dell'avvenuta restituzione della quota di finanziamento già erogata come dalle note pervenute da Finlombarda SpA
 - prot. 01.2021.0025092 del 11 maggio 2021 per l'impresa SOMAI S.R.L. - CF 03225630155, progetto ID 769488;
 - prot. 01.2021.0028912 del 06 luglio 2021 per l'impresa BUFFOLI TRANSFER S.P.A. - CF 01103370175, progetto ID 562111;
- di prendere atto che le imprese ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS, e BERTUETTI S.P.A., per i rispettivi progetti con ID 485417 e ID 1130268, pur avendo ricevuto il decreto di concessione non hanno fatto richiesta dell'erogazione dell'acconto del finanziamento come da comunicazione di Finlombarda s.p.a. prot. 01.2021.0024845 del 4 maggio 2021;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa riferiti alla quota di contributo in conto capitale a suo tempo concessa alle imprese che hanno successivamente rinunciato all'intervento agevolativo, facendo una economia dell'importo complessivo di € 400.818,43 come indicato nella seguente tabella:

Impresa	Codice beneficiario	Importo complessivo	Capitolo	N. Impegno	Importo economia
ATEX S.R.L. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS	784062	150.000,00	14.01.203.10839	2021/23810	- 75.000,00
			14.01.203.10855	2021/23811	- 52.500,00
			14.01.203.10873	2021/28319	- 22.500,00
BERTUETTI S.P.A	147663	57.336,43	14.01.203.10839	2021/24942	- 28.668,22
			14.01.203.10855	2021/26300	- 20.067,75
			14.01.203.10873	2021/24947	- 8.600,46
SOMAI S.R.L.	983894	43.482,00	14.01.203.10839	2021/23913	- 21.741,00
			14.01.203.10855	2021/23914	- 15.218,70
			14.01.203.10873	2021/28280	- 6.522,30
BUFFOLI TRANSFER SPA	248107	150.000,00	14.01.203.10839	2021/23983	- 75.000,00
			14.01.203.10855	2021/23985	- 52.500,00
			14.01.203.10873	2021/28310	- 22.500,00

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» il Codice identificativo della misura Al Via è: CAR: 2338 e che ad ogni progetto sono stati assegnati i codici identificativi dell'aiuto indicati nei rispettivi decreti di concessione;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale a seguito della quale il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione.

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017 si è provveduto a cancellare l'importo dell'aiuto registrato in RNA e che il Codice di Variazione della Concessione (COVAR) è indicato nella seguente tabella:

Impresa	COR	COVAR
ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS	532016	548396
BERTUETTI SPA	1473529	548406
SOMAI SRL	987462	987462
BUFFOLI TRANSFER SPA	1400685	548410

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, per la necessità di approfondimenti istruttori relativi alla valutazione della richiesta di restituzione dell'ESL e di estinzione dei finanziamenti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

Visto il decreto 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Armando De Crinito, Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III e nello specifico per l'Azione III.3.c.1.1. all'interno della quale rientra la misura Al Via;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto delle rinunce pervenute dalle seguenti imprese:

- ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS - CF 10946470159 - PROGETTO ID 485417;
- BERTUETTI S.P.A. - CF 02848020174 - PROGETTO ID 1130268;
- SOMAI S.R.L. - CF 03225630155 - PROGETTO ID 769488;
- BUFFOLI TRANSFER S.P.A. - CF 01103370175 - PROGETTO ID 562111

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

2. Di prendere atto dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento su richiesta della impresa e dell'avvenuta restituzione della quota di finanziamento già erogata come dalle note pervenute da Finlombarda s.p.a.:

- prot. 01.2021.0025092 del 11 maggio 2021 per la seguente impresa:
 - SOMAI S.R.L., CF 03225630155, PROgetto ID 769488;
- prot. 01.2021.0028912 del 6 luglio 2021 per la seguente impresa
 - BUFFOLI TRANSFER S.P.A., CF 01103370175 – progetto ID562111;

3. Di prendere atto che le imprese ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS e BERTUETTI S.P.A. per i rispettivi progetti con ID 485417 e ID 1130268, pur avendo ricevuto il decreto di concessione non hanno sottoscritto il contratto di finanziamento come da comunicazione di Finlombarda SpA prot. 01.2021.0024845 del 4 maggio 2021.

4. Di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa riferiti alla quota di contributo in conto capitale a suo tempo concessa alle imprese che hanno successivamente rinunciato all'intervento agevolativo, facendo una economia dell'importo complessivo di € 400.818,43 come indicato nella seguente tabella:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	23810	0	-75.000,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	23811	0	-52.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	28319	0	-22.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	24942	0	-28.668,22	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	26300	0	-20.067,75	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24947	0	-8.600,46	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	23913	0	-21.741,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	23914	0	-15.218,70	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	28280	0	-6.522,30	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	23983	0	-75.000,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	23985	0	-52.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	28310	0	-22.500,00	0,00	0,00

5. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei rispettivi decreti di concessione e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

7. Di trasmettere il presente provvedimento alle imprese indicate nel presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Armando De Crinito

D.d.u.o. 5 agosto 2021 - n. 10951
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 261.000,00 concesso all'impresa Monzesi s.r.l. e contestuale economia di € 261.000,00 - Progetto ID 1006501 CUP E77119000200006 - a valere sul bando AL VIA agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia di € 71.418,00.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli inve-

stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che con decreto 27 dicembre 2016, n. 13939, parzialmente modificato dal decreto 20 gennaio 2017, n. 498 e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- 31 maggio 2017, n. 6439 che approva il Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- 16 marzo 2018, n. 3738 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»;

Richiamato altresì i d.d.u.o. 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3,4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa MONZESI S.R.L. in data 28 settembre 2018 prot. O1.2018.0016636;

Richiamato il decreto 8 novembre 2019, n.16036 con il quale è stata concessa all'impresa MONZESI S.R.L. codice fiscale 03083150130 codice beneficiario 985654 l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del beneficiario
					Aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 1.740.000,00	€ 1.479.000,00	€ 1.035.300,00	€ 332.775,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 71.418,00	€ 261.000,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 04 dicembre 2019;

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 261.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	18862	€ 130.500,00
14.01.203.10855	2020	18875	€ 91.350,00
14.01.203.10873	2020	16314	€ 39.150,00

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ha liquidato all'impresa la prima tranche di € 739.500,00 a titolo di anticipazione del finanziamento accordato di € 1.479.000,00;
- l'impresa MONZESI S.R.L. in data 29 dicembre 2020 (prot. O1.2020.0075798), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Siage la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Verificato che dalla rendicontazione presentata di cui al prot. O1.2020.0075798 a fronte di un investimento ammesso di € 1.740.000,00, è stato rendicontato un programma di investimento pari ad € 662.995,12, corrispondente al 38,10% dell'investimento approvato in concessione e in esito all'istruttoria le spese ammissibili risultano pari a € 567.213,02 portando la percentuale finale di realizzazione del progetto approvata al 32,60%;

Dato atto che l'art. 27 comma 3 del Bando stabilisce che, qualora le spese rendicontate e validate risultassero inferiori al 70% delle spese ammissibili, il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del contributo in conto capitale in luogo della decadenza, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 30 «Rideterminazione», qualora siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo (art.30 comma 2);

Considerato che, al fine di supportare le proprie valutazioni, il Responsabile del procedimento ha sottoposto la pratica al Nucleo di Valutazione del bando AL VIA, riunitosi in seduta il 22 aprile 2021, il quale, constatato che il progetto presenta una rendicontazione approvata per una percentuale del 32,60%, inferiore alla soglia del 70% del totale del quadro economico del progetto ammesso, ha preso atto della «Check list Verifica relazione Tecnica finale» che attesta che:

- «le spese rendicontate direttamente riconducibili all'investimento inizialmente ammesso si attestano solo al 7,8% delle spese totali ammissibili, a cui si aggiungerebbe un'ulteriore spesa del 16% del totale ammissibile, che pur non espressamente prevista in fase di domanda risulta coerente con gli obiettivi del progetto originale;
- gli obiettivi progettuali sono stati perseguiti solo parzialmente;
- non sono stati realizzati gli investimenti mirati all'introduzione in azienda di elementi hardware/software in officina Manifattura 4.0, che in sede di valutazione formale della proposta progettuale avevano concorso al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della stessa»;

e ha valutato il progetto rendicontato NON AMMISSIBILE alla «Rideterminazione» di cui all'articolo 30 del Bando;

Richiamata la propria nota prot.O1.2021.0028643 del 30 giugno 2021 con la quale è stato trasmesso all'impresa MONZESI S.R.L., ai sensi della l. 241/90, preavviso di decadenza dall'agevolazione concessa comunicando, in aggiunta a quanto rilevato nella Check list Verifica relazione Tecnica finale presente nel sistema informativo Siage e sopra evidenziato, l'esito negativo della valutazione sulla «Rideterminazione» di cui all'articolo 30 del Bando da parte del Responsabile del Procedimento supportato dal Nucleo di Valutazione riunitosi in seduta il 22 aprile 2021 con le conseguenze di seguito indicate:

- l'impresa decade dal diritto all'ottenimento del contributo in conto capitale di € 261.000,00 ed è tenuta al versamento dell'importo di € 71.418,00 corrispondente all'ESL della garanzia rilasciata da Regione Lombardia, come previsto all'articolo 29, punto 2, ultimo capoverso del Bando;
- l'impresa è tenuta altresì a restituire l'anticipo di € 739.500,00 già erogato sul contratto di finanziamento stipulato in data

4 dicembre 2019, il quale viene risolto secondo le modalità e i termini disciplinati dal Contratto di finanziamento medesimo, in applicazione dell'articolo 29, punto 4 del Bando;

dando contestualmente un termine di 10 giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

Vista la comunicazione via pec dell'azienda prot. in ingresso O1.2021.0028808 del 02 luglio 2021 con la quale l'impresa ha fatto presente le gravi difficoltà economiche affrontate a causa della pandemia da COVID 19 e ha confermato che a causa delle stesse, del periodo di lockdown e delle regole di distanziamento sociale non ha potuto realizzare l'investimento previsto di realizzazione di un magazzino verticale;

Ritenuto, per le motivazioni già espresse nel preavviso di decadenza sopra citato e nella seduta del Nucleo di Valutazione del 22 aprile 2021, di non poter accogliere le contro deduzioni presentate e di confermare gli esiti istruttori e di confermare come non rideterminabile il progetto;

Visto, inoltre, l'art. 29 punto 2 «Decadenza» del bando che stabilisce che: «Il Soggetto Destinatario decade dal beneficio del Contributo in conto capitale e dall'agevolazione relativa alla Garanzia al verificarsi di uno dei seguenti casi: omissis c) quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili e il Progetto non sia ritenuto rideterminabile secondo le previsioni di cui all'articolo 27 paragrafo 3;»

Visto, altresì, l'art 29 punto 4 «Risoluzione del finanziamento» prevede che: «Il contratto di finanziamento viene in ogni caso risolto nei casi di decadenza dell'agevolazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo» omissis «La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento.»;

Preso atto, inoltre, che il succitato art. 29 prevede che «A fronte dell'intervenuta decadenza dal beneficio, per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto Destinatario è tenuto a corrispondere a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto Destinatario medesimo in sede di concessione della Garanzia. In ogni caso la Garanzia è confermata a favore dei soggetti Finanziatori».

Verificato, altresì, che rispetto alle spese rendicontate pari ad € 662.995,12 non sono state riconosciute spese per € 95.782,10, analiticamente riportate con motivazione di non ammissibilità nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, portando la percentuale finale di realizzazione del progetto approvata al 32,60%.

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori sopra riportati:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del Contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dall'agevolazione relativa alla Garanzia ESL di € 71.418,00 concesso a MONZESI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1006501 per le motivazioni sopra indicate;
- di richiedere all'impresa MONZESI S.R.L. la somma di € 71.418,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando il versamento entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa assunti con decreto del 8 novembre 2019, n.16036 della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 261.000,00, come di seguito indicato:
 - impegno n. 18862 assunto sul cap. 14.01.203.10839: - € 130.500,00
 - impegno n. 18875 assunto sul cap. 14.01.203.10855: - € 91.350,00
 - impegno n. 16314 assunto sul cap. 14.01.203.10873: - € 39.150,00
- che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento;

Ritenuto, altresì, decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234

e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338;
- Codice identificativo dell'aiuto COR:1399156

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuto versamento dell'importo di euro € 71.418,00 con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90 in ragione degli approfondimenti compiuti per l'istruttoria della pratica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese come indicato nel decreto 29 marzo 2021, n. 4283 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 8 novembre 2019, n.16036 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate:

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 261.000,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 71.418,00 concesso a MONZESI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1006501, come specificato in premesse e nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'impresa MONZESI S.R.L. dovrà effettuare il versamento dell'importo di € 71.418,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda S.p.A - IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «versamento «MONZESI S.R.L - Codice fiscale 3083150130 - DG SVILUPPO ECONOMICO- quota ESL Bando AL VIA - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO ID 1006501 - decreto di decadenza n. xxxx del xxxx».

3. Di rendere noto che decorso inutilmente il predetto termine, i soggetti competenti potranno intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee al rientro delle somme dovute.

4. Di dare atto che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatarario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento e pertanto saranno oggetto di specifiche comunicazioni a cura del soggetto finanziatore.

5. Di cancellare gli impegni di spesa assunti con decreto del 8 novembre 2019, n.16036 a favore dell'impresa MONZESI S.R.L. (codice fiscale 3083150130 e codice beneficiario 985654) della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 261.000,00:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	18862	0	-130.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	18875	0	-91.350,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	16314	0	-39.150,00	0,00	0,00

6. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 8 novembre 2019, n.16036 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

7. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

9. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa MONZESI S.R.L. e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ . _____

ALLEGATO 1 SPESE NON AMMISSIBILI - MONZESI SRL ID 1006501

VoceSpesa	Documento	Importo imputato	Importo approvato	Spese non ammissibili	Note
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	0000042/2020	10.777,00 €	10.775,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	545/2019	52.008,00 €	43.998,00 €	8.010,00 €	Spesa ammessa parzialmente in quanto l'importo della fornitura al netto dello sconto è pari a € 43.998,00
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	66/2019	12.902,00 €	12.900,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	190/00/2019	25.052,00 €	25.050,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	20/2020	21.479,80 €	21.477,80 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (non ammessi 2,00€ Bollo).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	13/2019	27.776,00 €	27.774,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (non ammessi 2,00 € Bollo).
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	12/2020	34.276,60 €	34.274,60 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	2020/VPA/118/2020	49.040,24 €	29.040,24 €	20.000,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (Studio e progettazione prototipo pari a 20.000,00 €)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	0000021/2020	9.642,00 €	9.640,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	20010820/2020	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione (verifica di rinnovo - Audit da remoto).
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	18/2020	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione (modifica software archivio ricette).
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	415/Z/2019	6.042,00 €	6.040,00 €	2,00 €	Spesa ammessa parzialmente ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione (2,00 € Bollo).
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	19013508/2019	1.080,50 €	- €	1.080,50 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.3 delle linee guida per la rendicontazione (Verifica periodica di mantenimento).
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	74/2019	2.085,00 €	- €	2.085,00 €	Spesa non ammessa in quanto non prevista e non correlata in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetto di investimento, come previsto all'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione (Lavori di ampliamento sala metrologica)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	98/2019	2.370,00 €	- €	2.370,00 €	Spesa non ammessa in quanto non prevista e non correlata in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetto di investimento, come previsto all'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione (Lavori di ampliamento sala metrologica)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	141/2019	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Spesa non ammessa in quanto non prevista e non correlata in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetto di investimento, come previsto all'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione (Impianto idraulico per sala metrologica)

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	24/2020	1.300,60 €	- €	1.300,60 €	Spesa non ammessa in quanto non prevista e non correlata in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetto di investimento, come previsto all'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione (Lavori di verniciatura attinenti alla zona dell'area metrologica)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	125/2019	800,00 €	- €	800,00 €	Spesa non ammessa in quanto non prevista e non correlata in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetto di investimento, come previsto all'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione (Lavori di ampliamento sala metrologica)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	26/2019	14.945,00 €	- €	14.945,00 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (Lavori di cablaggio).
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	14/2019	13.400,00 €	- €	13.400,00 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (Lavori di cablaggio).
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	41/2019	19.175,00 €	- €	19.175,00 €	Spesa non ammessa ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (Lavori di cablaggio, manutenzioni, impianto elettrico sala metrologica e rete LAN sala riunioni).

95.782,10 €

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 3 agosto 2021 - n. 10756

Rettifica dei decreti n. 5703 del 13 maggio 2020 e n. 3509 del 15 marzo 2021 rispettivamente III e X provvedimento di approvazione dell'istruttoria delle domande presentate a valere sul bando «Rinnova veicoli 2019-2020» finalizzato alla concessione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese (approvato con decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 e successivamente integrato dal decreto n. 14434 del 9 ottobre 2019 in attuazione della d.g.r. del 31 luglio 2019, n. XI/2089)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Visti:

- il decreto n. 5703 del 13 maggio 2020 «Determinazioni in merito all'esito dell'istruttoria delle domande presentate a valere sul bando «Rinnova veicoli 2019-2020» finalizzato alla concessione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese (approvato con decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 e successivamente integrato dal decreto n. 14434 del 9 ottobre 2019 in attuazione della d.g.r. del 31 luglio 2019, n. XI/2089) - III provvedimento»;
- il decreto n. 3509 del 15 marzo 2021 «Determinazioni in merito all'esito dell'istruttoria delle domande presentate a valere sul bando «Rinnova veicoli 2019-2020» finalizzato alla concessione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese (approvato con decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 e successivamente integrato dal decreto n. 14434 del 9 ottobre 2019 in attuazione della d.g.r. del 31 luglio 2019, n. XI/2089) - X provvedimento»;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, soggetto gestore del bando «Rinnova veicoli 2019-2020», con lettera prot. uscita n. 14337/U del 30 luglio 2021 a seguito di ulteriori verifiche istruttorie svolte ha segnalato i seguenti errori presenti negli elenchi inviati a Regione Lombardia relativi agli esiti istruttori delle finestre di dicembre 2019 e settembre 2020, esiti che sono stati successivamente approvati da Regione Lombardia con i sopracitati decreti:

- la domanda prot. n. 12102 del 20 dicembre 2019 di Meli Angelo (C.F. MLENGLE52E20B520R) è stata destinataria per errore materiale di una concessione pari ad euro 3.000,00 con il decreto 5703 del 13 maggio 2020 mentre risulta avere diritto ad una concessione di importo maggiore, pari ad euro 5.000,00;
- la domanda prot. n. 11408 del 12 dicembre 2019 di Pollini Trasporti s.r.l (C.F. 02930780982) non è stata inclusa per errore materiale tra le domande ammesse a contributo nella graduatoria relativa al mese di dicembre 2019 approvata con il decreto 5703 del 13 maggio 2020;
- la domanda prot. n. 17112 del 15 settembre 2020 di MARENZO S.R.L. (C.F. 01645780188) non è stata inclusa per errore materiale tra le domande ammesse a contributo nella graduatoria relativa al mese di settembre 2020 approvata con il decreto 3509 del 15 marzo 2021;
- la domanda prot. n. 17717 del 22 settembre 2020 di GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI GIORGIO & C. (C.F. 00653860148) non è stata inclusa per errore materiale tra le domande ammesse a contributo nella graduatoria relativa al mese di settembre 2020 approvata con il decreto 3509 del 15 marzo 2021;

Considerato che a seguito delle verifiche conseguenti da parte di Regione Lombardia sono emersi gli ulteriori seguenti errori relativi alla graduatoria approvata con decreto 5703 del 13 maggio 2020 sempre derivanti dagli elenchi degli esiti istruttori trasmessi da Unioncamere Lombardia:

- la domanda prot. n. 11279 del 11 dicembre 2019 di POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. (C.F. 02852030176) risulta inserita due volte tra le domande ammesse a contributo con il decreto 5703 del 13 maggio 2020 per un importo di 5.000,00 euro (10.000,00 euro complessivi), successivamente con il decreto 12006 del 12 ottobre 2020 è stata decretata la decadenza della domanda dal contributo concesso per un importo di 8.000,00 euro a seguito del quale risulta, ad oggi, un importo concesso di euro 2.000,00 pubblicato su amministrazione trasparente da rettificare;

- la domanda prot. n. 12026 del 19 dicembre 2019 di SIMIC S.R.L. (C.F. 11515940150) risulta inserita due volte tra le domande ammesse a contributo per l'importo di 5.000,00 euro: un prima volta per errore con il decreto 5703 del 13 maggio 2020 senza alcun codice COR ed una seconda volta correttamente con il successivo decreto 8241 del 9 luglio 2020, a seguito del quale risulta un importo duplicato di 5.000,00 euro pubblicato su amministrazione trasparente da rettificare;

Considerato che la rettifica delle graduatorie approvate con i decreti n. 5703 del 13 maggio 2020 e n. 3509 del 15 marzo 2021 non comporta l'esclusione di nessun'altra impresa già ammessa a contributo in quanto la dotazione del bando risulta sufficiente a finanziare interamente le maggiori concessioni;

Ritenuto dunque:

- di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la rettifica dell'esito istruttorio della domanda prot. n. 12102/2019 e l'esito istruttorio della domanda prot. n. 11408/2019 non inclusa per errore materiale tra le domande ammesse a contributo, entrambe relative alla graduatoria delle domande presentate nel mese di dicembre 2019 approvata con il decreto 5703 del 13 maggio 2020;
- di approvare l'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'esito istruttorio delle domande prot. n. 17112/2020, n. 17717/2020 non incluse per errore materiale tra le domande ammesse a contributo, entrambe relative alla graduatoria delle domande presentate nel mese di settembre 2020 approvata con il decreto 3509 del 15 marzo 2021;
- di aggiornare la pubblicazione effettuata su amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 avvenuta in sede di adozione dei n. 5703 del 13 maggio 2020 e n. 3509 del 15 marzo 2021;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l'art. 9, commi 1 e 9 in cui è stabilito che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti dell'Aiuto individuale prima della concessione dello stesso e che i provvedimenti di concessione devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento riportando il «Codice Concessione RNA - COR»;

Dato atto che gli aiuti sono stati inseriti nel registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da COR indicata nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2;

Dato atto che il presente provvedimento, rispetto ai termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Veicoli» è assunto:

- nei termini per la domanda 12102 del 20 dicembre 2019 presentata nella finestra di dicembre 2019 indicata in allegato 1 in quanto trattasi di rettifica in via di autotutela di esito già disposto;
- con 491 giorni di ritardo per la domanda 11408 del 12 dicembre 2019 presentata nella finestra di dicembre 2019 indicata in allegato 1;
- con 217 giorni di ritardo per le domande presentate nella finestra di settembre 2020 indicate in allegato 2;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

materia di organizzazione e personale»;

- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la rettifica dell'esito istruttorio della domanda prot. n. 12102/2019 e l'esito istruttorio della domanda prot. n. 11408/2019 non inclusa per errore materiale tra le domande ammesse a contributo, entrambe relative alla graduatoria delle domande presentate nel mese di dicembre 2019 approvata con il decreto 5703 del 13 maggio 2020;

2. di approvare l'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'esito istruttorio delle domande prot. n. 17112/2020, n. 17717/2020 non incluse per errore materiale tra le domande ammesse a contributo, entrambe relative alla graduatoria delle domande presentate nel mese di settembre 2020 approvata con il decreto 3509 del 15 marzo 2021;

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti destinatari, per il tramite di Unioncamere Lombardia soggetto gestore del bando;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti conseguenti in qualità di soggetto gestore del bando;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli Allegati 1,2 parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.unioncamerelombardia.it;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

7. di attestare che contestualmente all'adozione del presente provvedimento si provvede all'aggiornamento della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avvenuta in sede di adozione dei n. 5703 del 13 maggio 2020 e n. 3509 del 15 marzo 2021.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

— • —

AII. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020											
DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ESITI DECRETO 5703 DEL 13/05/2020 TERZA FINESTRA (domande pervenute dal 1 al 31 dicembre 2019)											
N.	Protocollo	Data Arrivo	Denominazione	Codice Fiscale	contributo richiesto	contributo concesso	Punteggio	COR	CUP (codice unico progetto)	Controllo antimafia	Note
1	N. 12102- Anno 2019	20/12/2019	MELI ANGELO	MLENGL52E20B520R	5.000,00 €	5.000,00 €	40	5795359	F41B21002210003	DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa	Il nuovo importo sostituisce il contributo di 3.000,00 € concesso in precedenza
2	N. 11408- Anno 2019	12/12/2019	POLLINI TRASPORTI S.R.L.	02930780982	8.000,00 €	8.000,00 €	40	2118741	F25C20000880003	DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa	
Totale complessivo					€ 13.000,00	€ 13.000,00					

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

AII. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020											
DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA - INTEGRAZIONE ESITI DECRETO 3509 del 15/03/2021 DODICESIMA FINESTRA (domande pervenute dal 1 al 30 Settembre 2020)											
N.	Protocollo	Data Arrivo	Denominazione	Codice Fiscale	contributo richiesto	contributo concesso	Punteggio	COR	CUP (codice unico progetto)	Controllo antimafia	Note
1	N. 17112- Anno 2020	15-09-2020	MARENGO S.R.L.	01645780188	8.000,00 €	8.000,00 €	40	5795339	F51821002060003	DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa	
2	N. 17717- Anno 2020	22-09-2020	GIANINALLI ARREDI S.N.C. DI GIANINALLI GIORGIO & C.	00653860148	8.000,00 €	8.000,00 €	100	5795345	F91821001980003	DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa	
Totale complessivo					€ 16.000,00	€ 16.000,00					

D.d.s. 4 agosto 2021 - n. 10793

Approvazione dell'undicesimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia di cui alla misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 modificata e integrata dalla d.g.r. 4892 del 14 giugno 2021 - Domande presentate dal 5 luglio 2021 al 3 agosto 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA**Richiamati:**

- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
- il progetto relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento trasmesso da Regione Lombardia in data 18 gennaio 2021 e approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 27 gennaio 2021;
- la modifica di tale progetto presentata da Regione Lombardia in data 17 maggio 2021 e approvata dal Ministero dell'Ambiente in data 21 maggio 2021;

Viste:

- la d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto:
 - di approvare i criteri e le modalità di attuazione della nuova misura di incentivazione per il rinnovo di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale rivolto a persone fisiche residenti in Lombardia;
 - di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'avviso pubblico per la registrazione dei soggetti abilitati alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale previsti dalla misura di incentivazione;
 - di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per materia, per l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura di incentivazione, ivi compresa la predisposizione dell'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti venditori abilitati;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha disposto, in particolare, di assegnare, per l'attuazione della misura di incentivazione approvata con la d.G.R. 4266 del 08 febbraio 2021, una dotazione finanziaria complessiva pari a € 36.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2021,
 - euro 18.000.000,00 sull'annualità 2022;
- il decreto n. 1402 del 09 febbraio 2021 con il quale, in attuazione della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266, è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione Lombardia quali fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale;
- la successiva d.g.r. del 14 giugno 2021 n. 4892 che ha disposto:
 - di modificare e integrare la misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia;
 - di prevedere per la seconda attuazione della misura prevista dalla d.g.r. n. 4266/21 lo spostamento sull'anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull'anno 2022 e l'aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 30.000.000,00 sull'anno 2021 ripartendo le risorse tra due linee di finanziamento nel seguente modo:
 - euro 12.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14591 del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi di acquisto già sostenuti;
 - euro 18.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661 del bilancio 2021 per la linea di fi-

nanziamento B che prevede il rimborso ai venditori/concessionari che hanno anticipato il contributo alla persona fisica in fase di acquisto;

- di individuare quali venditori abilitati da Regione Lombardia a fornire il servizio di vendita relativamente alla seconda attuazione della misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266/2021:
 - i soggetti già abilitati ai sensi dell'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021, attuativo della d.G.R. n. 4266/2021;
 - i soggetti che saranno abilitati ai sensi della d.g.r. n. 4892/2021 medesima, sempre con le medesime modalità e criteri previsti dall'avviso pubblico approvato con il decreto n. 1402/2021;
- di stabilire che i venditori/concessionari che procederanno al servizio di vendita ai sensi della seconda attuazione della misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266/2021, saranno assoggettati alle condizioni previste dalla d.g.r. n. 4892/2021 medesima recepite nel bando attuativo, con particolare riferimento alla nuova determinazione dei contributi;

Considerato che l'avviso pubblico prevede:

- al punto B.2 che «A seguito di istruttoria positiva, i soggetti abilitati saranno inseriti all'interno dello specifico elenco consultabile dal singolo cittadino nella sezione dedicata al bando attuativo sul sistema bandionline e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.»;
- al punto C.1 che «Le domande di partecipazione all'avviso pubblico devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell'11 febbraio 2021. La procedura rimane aperta fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata del bando attuativo per l'anno 2021.»
- al punto C.4 che «L'istruttoria di ogni domanda presentata si conclude entro i 15 giorni successivi. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati al soggetto richiedente tramite comunicazione elettronica. A seguito della comunicazione di esito positivo, i soggetti abilitati possono procedere alla fornitura del servizio di vendita dei veicoli al cittadino previsti dalla d.g.r. n. 4266/2021 e dal relativo bando attuativo. In caso di mancata comunicazione entro i termini del procedimento fissati (15 giorni) venditori/concessionari sono abilitati ai sensi dell'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art.20 della legge 241/1990.»;

Visti:

- il decreto 2661 del 26 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il primo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 11 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021;
- il decreto 3131 del 08 marzo 2021 con il quale è stato approvato il secondo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 26 febbraio 2021 al 7 marzo 2021;
- il decreto 3522 del 15 marzo 2021 con il quale è stato approvato il terzo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 8 marzo 2021 al 14 marzo 2021;
- il decreto 3874 del 22 marzo 2021 con il quale è stato approvato il quarto elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 15 marzo 2021 al 21 marzo 2021;
- il decreto 4261 del 29 marzo 2021 con il quale è stato approvato il quinto elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 22 marzo 2021 al 28 marzo 2021;
- il decreto 4678 del 7 aprile 2021 con il quale è stato approvato il sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 29 marzo 2021 al 06 aprile 2021;
- il decreto 5255 del 19 aprile 2021 con il quale è stato approvato il settimo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 7 aprile 2021 al 18 aprile 2021;
- il decreto 6188 del 10 maggio 2021 con il quale è stato approvato l'ottavo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 19 aprile 2021 al 09 maggio 2021;
- il decreto 7862 del 10 giugno 2021 con il quale è stato approvato il nono elenco dei concessionari/venditori abilitati

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

relativo alle domande presentate dal 10 maggio 2021 al 09 giugno 2021;

- il decreto 9203 del 06 luglio 2021 con il quale è stato approvato il decimo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 10 giugno 2021 al 4 luglio 2021;

Preso atto che:

- si è conclusa l'istruttoria delle domande presentate dal 5 luglio 2021 al 3 Agosto 2021;
- a seguito dell'istruttoria svolta risultano ammesse le domande indicate in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- è stata data comunicazione elettronica dell'esito istruttorio ai soggetti destinatari;

Considerato che i concessionari/venditori che hanno ricevuto la comunicazione elettronica dell'esito istruttorio positivo a partire dal 1° Marzo, data di avvio del bando attuativo della d.g.r. n. 4266/2021, sono stati abilitati - a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione - alla presentazione telematica delle domande di prenotazione dei contributi per conto dei cittadini;

Ritenuto di approvare, il decimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo alle domande presentate dal 5 luglio 2021 al 3 agosto 2021, riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di aggiornare periodicamente l'elenco dei concessionari/venditori abilitati, con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto.

DECRETA

1. di approvare, l'undicesimo elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo alle domande presentate dal 5 luglio 2021 al 3 agosto 2021, riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

3. di aggiornare periodicamente l'elenco dei concessionari/venditori abilitati, con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito www.bandiregione.lombardia.it;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

**AII. 1 UNDICESIMO ELENCO CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI NELL'AMBITO DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021" E
DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE"**

ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 05/07/2021 AL 03/08/2021

DOMANDE AMMESSE

ID domanda	Data di presentazione	Numero protocollo	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Sede op. Provincia	Sede op. Comune	Sede op. CAP	Sede op. Indirizzo
3157385	05/07/2021 17:25:51	T1.2021.0059749	FACCHIN S.P.A.	02574360232	02574360232	Verona	San Bonifacio	37047	LOCALITA' RITONDA 80/F
3157493	07/07/2021 09:56:59	T1.2021.0060287	GRANZIERO MOTO E CICLI S.R.L.	08049950960	08049950960	Milano	Cesano Boscone	20090	via Italia, 18
3159333	07/07/2021 11:12:04	T1.2021.0060381	AUTONORD FIORETTO S.P.A.	01502210931	01502210931	Udine	Reana del Rojale	33010	VIA NAZIONALE 29
2728289	15/07/2021 12:38:24	T1.2021.0062935	FCA ITALY S.P.A., IN FORMA ESTESA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALYS.P.A., E IN FORMA ABBREVIATA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. E FIAT AUTO S.P.A.	07973780013	07973780013	Milano	Arese	20020	Via Valera snc
2700454	23/07/2021 17:38:51	T1.2021.0065837	PEZZINI AUTO DI PEZZINI ANDREA & C. S.A.S.	02286170200	02286170200	Mantova	Goito	46044	ss goitese 481
3174833	23/07/2021 17:54:30	T1.2021.0065842	DARZAUTO S.R.L.	02646530986	02646530986	Brescia	Desenzano del Garda	25015	Via Grezze sn
3182197	02/08/2021 16:43:44	T1.2021.0068927	GATTI SAS DI GATTI GIUSEPPINA, MERONI L & C.	09554900150	00966040966	Monza e della Brianza	Seregno	20831	VIA WAGNER 143

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 12 agosto 2021

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 3 agosto 2021 - n. 10760

Proroga del regime di aiuto per gli aiuti concessi a valere sui finanziamenti alle comunità montane, di cui alla d.g.r. n. 3962 del 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI,
RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI
CON LE PROVINCE AUTONOME

Viste:

- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;
- la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3531 con la quale Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e le d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3749 e 3 marzo 2021 n. XI/4381 che hanno aggiornato tale Programma;
- la d.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3680 «Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle modalità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna» che ha stabilito di destinare l'importo complessivo di € 35.000.000,00 ad interventi speciali a favore della montagna da eseguirsi da parte delle Comunità Montane;
- la d.g.r. 30 novembre 2020 n. XI /3962 «Criteri e modalità di individuazione degli interventi in capo alle Comunità Montane a valere sul fondo ripresa economica - d.g.r. 3531 del 8 agosto 2020», che con riferimento alle Comunità Montane e ai sensi dell'art. 1, co. 8bis, della l.r. 9/2020 sopra richiamata, ha definito il riparto alle Comunità Montane di euro 35.000.000,00 per la realizzazione di propri progetti di opere pubbliche;

Visti:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

Richiamata in particolare la previsione della d.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3680 secondo cui i provvedimenti attuativi per l'assegnazione delle risorse alle Comunità Montane dovranno disporre tra l'altro, in caso di presenza contestuale di tutti gli elementi di cui all'art. 107.1 del TFUE, in merito alla applicazione delle regole e dei termini della disciplina europea sopra richiamata in materia di aiuti di Stato stabilendo i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Richiamato il decreto 29 dicembre 2020 n. 16618 di approvazione delle determinazioni in merito ai finanziamenti alle Comunità Montane, di cui alla d.g.r. n. 3962/2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9/2020, con il quale si prevede che in attuazione dello stesso, laddove sussistano tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, la concessione degli aiuti avvenga, in relazione anche al rilievo dei relativi settori di applicazione, nell'ambito:

- del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. n. 34/2020;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, prevedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione

per categoria) con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente artt. 36-49, aiuti per danni da calamità art. 50, infrastrutture a banda larga art. 52, infrastrutture culturali, sportive/multifunzionali, infrastrutture locali artt. 53, 55, 56, nel rispetto delle spese ammissibili e delle intensità di aiuto ivi previste, rinviando a specifico decreto, in relazione alla effettiva necessità di attivare tale regime, la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, attraverso l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa; la concessione di contributi in tale ipotesi avviene solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione di aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017 n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020 n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro alle vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» a:

- 225.000,00 euro rispetto al previgente limite di 100.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
- 270.000,00 euro rispetto al previgente limite di 120.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 1.800.000,00 euro rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro per le imprese di tutti gli altri settori;

Dato atto che con la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposti dalla Comunicazione C (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Preso atto che l'articolo 28 del d.l. 22 marzo 2021 n. 41 ha recepito tali modifiche, modificando a sua volta l'articolo 54 e ss. del d.l. 34/2020 sopracitato;

Verificato che a seguito dell'approvazione del regime quadro nazionale SA.62495 il PCM - Dipartimento delle politiche europee ha provveduto a registrare il regime ai sensi dell'art.8 del d.m. 115/17 con l'attribuzione del CAR 17496;

Ritenuto quindi che sussistano le condizioni per confermare fino al 31 dicembre 2021 la concessione di aiuti nell'ambito del soprarichiamato Quadro Temporaneo ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 34/2020, fino al limite massimo di 1.800.000,00 euro, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

Ritenuto altresì di confermare che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- non possano essere concessi alle imprese in difficoltà come da definizione ex art 2.18 del Reg (UE) 651/14;
- possano essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- possano essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate nei predetti regimi;

Richiamati gli adempimenti previsti dal sopracitato decreto n. 16618/2020, a carico delle imprese beneficiarie, in merito alla sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Richiamati i seguenti adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo agli uffici regionali:

- registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari e operata dai soggetti concedenti, ai sensi dell'art. 8 del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00

euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- assolvimento degli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;

Acquisito, nella seduta del 20 luglio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di Regione Lombardia;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di stabilire che gli aiuti di cui ai finanziamenti alle Comunità Montane previsti dalla d.g.r. n. 3962/2020, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9/2020, sono concessi, come previsto dal decreto n. 16618/2020, sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., tra cui, da ultimo, SA.62495, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;

2. di confermare le restanti disposizioni del decreto n. 16618/2020, compresi la previsione secondo cui gli interventi saranno inquadrate nell'ambito dei regimi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (CAR 17598), nonché del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Monica Bottino